



**Dipartimento di Scienze Politiche**  
Cattedra di Diritto Internazionale

***Il Principio dello Sviluppo Sostenibile nel Diritto del  
Commercio Internazionale***

**Relatore**

Prof.

Pietro Posturino

**Candidato** Celotto Raffaele Matr. 092242

**Anno Accademico 2019- 2022**

## Indice

Introduzione.	1
---------------	---

### CAPITOLO I

#### LO SVILUPPO SOSTENIBILE: EVOLUZIONE DEL CONCETTO E NATURA GIURIDICA

1. La Conferenza di Stoccolma del 1972 e la ricerca di un nuovo paradigma di Sviluppo.
2. La prima definizione di sviluppo sostenibile e le sue successive elaborazioni.
3. I profili giuridici dello sviluppo sostenibile.
  - 3.1. Le convenzioni internazionali.
  - 3.2. Lo sviluppo sostenibile come norma di diritto internazionale.
4. *Segue*: la giurisprudenza dei tribunali internazionali.
5. L'attuale configurazione dello sviluppo sostenibile nell'ordinamento giuridico internazionale.

### CAPITOLO II

#### LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL QUADRO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO

1. La rilevanza del commercio internazionale nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.
2. Accordi OMC e sviluppo sostenibile.
3. I profili problematici della disciplina del GATT 1994: il principio di non

discriminazione ed il concetto di “somiglianza”.

4. *Segue*: il regime delle eccezioni dell’Art. XX GATT.

5. Gli aspetti rilevanti dell'accordo sulle barriere tecniche al commercio e dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

6. Le recenti iniziative per il raggiungimento degli SDG dell’Agenda 2030.

7. Limiti della disciplina e prospettive di riforma.

### CAPITOLO III

#### LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEGLI ACCORDI COMMERCIALI A CARATTERE REGIONALE

1. Lo sviluppo sostenibile nei fenomeni di integrazione economica regionale.

2. *Segue*: gli accordi di libero scambio.

2.1. Disposizioni di natura programmatica.

2.2. Disposizioni sostanziali.

2.3. Misure di *enforcement*: meccanismi istituzionali e soluzione delle controversie.

3. L’esempio del CETA.

Conclusioni.

Bibliografia.

## *Introduzione*

Il 25 settembre 2015 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottava, all'esito della sua settantesima sessione, il documento dal titolo *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. L'Agenda 2030 prevedeva l'impegno degli Stati a collaborare per la realizzazione di una serie di obiettivi che avessero come fine ultimo il raggiungimento di una maggiore prosperità del genere umano, nel rispetto delle istanze ambientali necessarie per la protezione e salvaguardia del nostro Pianeta. A distanza di diversi anni il paradigma dello sviluppo sostenibile, che aveva il compito di coniugare crescita economica, tutela dell'ambiente e l'inclusione sociale, non sembra essere stato in grado, finora, di offrire gli auspicati risultati. Di frequente, infatti, l'incompatibilità sussistente tra esigenze afferenti a disparati settori del diritto internazionale pubblico ha impedito l'adozione di strategie funzionali ad affrontare le sfide poste dall'attuale contesto storico. Con precisione, tali incompatibilità vedono coinvolti, da un lato, i principi propri di quel plesso di norme che disciplinano le relazioni tra Stati in campo economico, e che costituiscono il diritto internazionale dell'economia tradizionalmente inteso e, dall'altro, le istanze della conservazione delle risorse biologiche e della lotta alle disuguaglianze sociali. La presente disamina ha il compito di ricostruire il non semplice rapporto che intercorre tra il concetto di sviluppo sostenibile e le regole che governano il diritto del commercio internazionale. Saranno quindi oggetto d'esame i profili di maggiore criticità di tali regimi e verranno rese note le soluzioni adottate a livello regionale e multilaterale per assicurarne una maggiore compatibilità.

Nello specifico, nel primo capitolo verrà ripercorsa l'evoluzione storica della nozione dello sviluppo sostenibile, così come emersa dalle numerose iniziative internazionali susseguitesi nel tempo. Identificato il significato che ora viene attribuito allo sviluppo sostenibile, si farà particolare attenzione alla vexata quaestio relativa alla natura giuridica del concetto stesso che però non ha ancora trovato una possibile risoluzione. Offrire un corretto inquadramento dello sviluppo sostenibile nell'ambito della gerarchia delle fonti di diritto internazionale è doveroso per

comprendere il modo in cui il concetto interagisce, da un punto di vista giuridico, con il corpus di regole che caratterizzano i vari settori del diritto internazionale. In merito a ciò, verranno in un primo momento esaminati i principali strumenti pattizi nei quali lo sviluppo sostenibile ed i principi che lo costituiscono trovano espressione; in seguito, saranno prese in esame le posizioni assunte in dottrina circa la possibilità di configurare il paradigma in esame come norma generale di diritto internazionale.

In secondo luogo, si entrerà nel cuore della trattazione, rappresentato dall'analisi dei profili di attrito che si manifestano nella realtà discreta tra il perseguimento dell'obiettivo in parola e l'insieme delle regole e dei principi che governano le attività economiche internazionali, soffermandosi, nello specifico, al diritto del commercio. Il capitolo II si soffermerà sull'esame dell'impianto normativo multilaterale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, esclusivamente su quelle disposizioni che in maniera maggiore rilevano alla luce delle istanze dello sviluppo sostenibile. Il diritto del commercio internazionale è per natura considerato come un regime composto da forti profili di autonomia, nel quale dominano principi di stampo liberale della tutela della concorrenza e dell'apertura dei mercati attraverso l'eliminazione degli ostacoli di varia natura. In tale contesto, determinare in che modo il sistema commerciale debba consentire l'ingresso al proprio interno di valori non economici (i c.d. *non trade values*) ha da sempre costituisce uno dei tratti salienti della non idilliaca relazione tra scambi commerciali e sviluppo sostenibile. Successivamente saranno quindi scandagliate le disposizioni degli accordi commerciali multilaterali che più risultano connesse con il tema della tutela dell'ambiente e della promozione dei diritti umani. Non poca attenzione spazio sarà riservata, alla giurisprudenza dell'Organo di Appello dell'OMC, le cui decisioni rivelano con evidenza i motivi di contrasto che i principi delineati all'interno dei suddetti trattati, ancorché astrattamente compatibili con i valori dello sviluppo sostenibile, possono presentare in occasione della loro applicazione. Una volta terminata l'analisi degli aspetti più problematici della disciplina derivabile dagli accordi materiali dell'OMC, verranno in maniera sintetica illustrate le principali iniziative che negli ultimi anni sono state previste ed attuate con lo scopo di raggiungere ciò che era previsto dall'Agenda 2030.

L'ultimo capitolo di tale disamina sarà composto dallo studio dei fenomeni di integrazione regionale. Se nel contesto multilaterale, a causa della diversità ideologiche di vedute venutesi a creare tra i vari attori coinvolti, non è ancora stato possibile giungere a soluzioni soddisfacenti che potessero garantire una maggiore apertura del sistema verso lo sviluppo sostenibile, nei fenomeni di integrazione regionale si è visto come gli Stati abbiano saputo mettere in atto approcci equilibrati. Sin da subito risulta necessario però premettere che l'inclusione di prescrizioni relative alla tutela dell'ambiente o dei diritti umani all'interno di accordi commerciali regionali è una prerogativa di alcuni Paesi industrializzati occidentali. I Paesi in via di Sviluppo invece ritengono sia giusto, per la tutela di interessi non immediatamente afferenti alla sfera dei rapporti commerciali ricorrere alla conclusione di specifici accordi regionali ambientali o sui diritti umani. Obiettivo del capitolo sarà quindi quello di evidenziare le modalità con cui l'attività degli scambi commerciali viene resa più compatibile con lo sviluppo sostenibile. In previsione di ciò, saranno minuziosamente analizzate le norme contenute nel CETA, l'accordo commerciale di libero scambio stipulato tra Canada ed Unione europea, un esempio di integrazione che ha come fine ultimo quello di coordinare principi afferenti a sfere diverse. Il tutto sarà chiosato da una riflessione sulle nuove tendenze alla convergenza tra il regime degli scambi commerciali e del principio dello sviluppo sostenibile<sup>1</sup>.

1

---

<sup>1</sup> A. K. BJORKLUND, *Convergence or Complementarity?*, Santa Clara Journal of International Law, 2014.

## Capitolo I

### *Lo sviluppo sostenibile: evoluzione del concetto e natura giuridica*

#### *1. La Conferenza di Stoccolma del 1972 e la ricerca di un nuovo paradigma di sviluppo.*

Per molti sono gli anni '60 del XX secolo ad aver dato i natali al concetto di sviluppo sostenibile. In questo periodo, tutte quelle istanze sollevate dai movimenti ambientalisti che a lungo erano rimaste ignorate cominciarono a raccogliere consensi a livello internazionale: soprattutto nell'ambito dell'organo assembleare della giovane Organizzazione delle Nazioni Unite, si cominciò a trattare tali problematiche. L'assemblea nella Risoluzione 1831 del 1962<sup>2</sup> attribuì, per la prima volta, una considerevole importanza alle risorse naturali ai fini dello sviluppo economico, mostrandosi preoccupata dai pregiudizi irreversibili in cui queste rischiano di imbattersi se l'attività economica dei Paesi in via di sviluppo ha luogo «senza la dovuta attenzione alla loro conservazione e al loro ripristino»<sup>2</sup>. Nel corso della sua ventitreesima seduta nel dicembre del

---

<sup>2</sup> Risoluzione dell'Assemblea Generale 1831 (XVII), *Economic development and the conservation of nature*, A/RES/1831 (XVII), 18 dicembre 1962, consultabile *online* nel sito [undocs.org/en/A/RES/1831\(XVII\)](https://undocs.org/en/A/RES/1831(XVII)).

1968, l'Assemblea Generale adottò la risoluzione 2398<sup>3</sup>, con la quale, facendo proprie le raccomandazioni del Consiglio Economico e Sociale contenute nella risoluzione 1346 (XLV)<sup>4</sup>, ritenendo opportuno convocare una Conferenza Mondiale sull'Ambiente Umano che si tenne nell'anno 1972 a Stoccolma.

Tale conferenza aveva tra le sue finalità quella di offrire uno spazio in cui, attraverso l'elaborazione di linee-guida, i Governi e le organizzazioni internazionali potessero essere indirizzati ad intraprendere azioni concertate per proteggere l'ambiente umano ponendo un freno al suo deterioramento, facendo molta attenzione nello specifico ai Paesi in via sviluppo<sup>5</sup>. Tuttavia, a questi ultimi parve da subito evidente che alle loro esigenze non venisse attribuita la giusta rilevanza, criticando quello che a loro avviso fosse un ruolo maggiormente rilevante accordato alle esigenze dei Paesi industrializzati. La conferenza fu comunque un successo: si tenne a Stoccolma nel giugno del 1972, con la partecipazione di ben 113 Stati e di 400 ONG, ed ha costituito il primo vero tentativo di avviare, a livello globale, una cooperazione costruttiva verso la risoluzione delle problematiche ambientali legate alle politiche di sviluppo. Le soluzioni e i risultati ottenuti dalla comunità internazionale furono trascritti all'interno della Dichiarazione di Stoccolma<sup>6</sup>, documento articolato in un preambolo di 7 punti e 26 principi, i quali si ritiene abbiano «natura di norme

---

3 Risoluzione dell'Assemblea Generale 2398 (XXIII), *Problems of the human environment*, A/RES/2398 (XVI), 3 dicembre 1968, consultabile *online* nel sito [undocs.org/en/A/RES/2398\(XVI\)](https://undocs.org/en/A/RES/2398(XVI)).

4 Risoluzione del Consiglio Economico e Sociale 1346 (XLV), *Environment: conservation and utilization: international conference*, E/RES/1346 (XLV), 30 luglio 1968.

5 V. la Risoluzione dell'Assemblea Generale 2581 (XXIV), *United Nations Conference on the Human Environment*, A/RES/2581(XXIV), 15 dicembre 1969. L'Assemblea fece proprio il punto di vista del Segretario Generale delle Nazioni Unite espresso nel rapporto presentato all'ECOSOC durante la sua quarantasettesima sessione (E/4667). Con esso, il Segretario chiese, da un lato, che la Conferenza fosse «*conceived as an important means of stimulating and providing guidelines for action by national Governments and international organizations in their attempts to achieve concrete and valid solutions to the problems of the human environment*» e, dall'altro, che non si fermasse «*in narrow technical discussions, but should address itself to broad topics of general human concern*». V. *Report of the United Nations Conference on the Human Environment*, A/CONF.48/14/REV.1, 5-16 giugno 1972, p. 37.

6 *Report of the United Nations Conference on the Human Environment*, A/CONF.48/14/REV.1, 5-16 giugno 1972. In argomento, v. G. DI GIOVINE, *Diritto e ambiente: contributo allo studio del diritto e della legislazione ambientale*, Milano, 1983.



consuetudinarie internazionali o almeno di principi generali di diritto internazionale riguardanti le risorse naturali mondiali». Nello specifico, vi sono diverse disposizioni su cui è opportuno riporre la nostra attenzione. In primis, sul principio numero uno nel quale venne sancito il diritto fondamentale dell'uomo ad un ambiente salubre che assicuri condizioni di vita dignitose. E da tale diritto discende che «*nature conservation, including wildlife, must therefore receive importance in planning for economic development*» (principio n. 4) e che gli Stati «*should adopt an integrated and coordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve environment for the benefit of their population*» (principio n.13). Iniziò quindi la costruzione di uno di quelli che possono essere definiti come i pilastri del principio di sviluppo sostenibile, ergo la ricerca di integrazione tra ambiente e sviluppo. Furono inoltre adottate 109 raccomandazioni, che costituivano il Piano d'azione mondiale per l'ambiente umano, le stesse avevano ad oggetto una serie di temi afferenti al rapporto tra sviluppo e ambiente con l'obiettivo di fornire agli stati le basi per una cooperazione internazionale. Tra i principali meriti della Conferenza troviamo sicuramente quello di aver portato l'Assemblea Generale ad istituire il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), un organo sussidiario dell'Assemblea Generale con sede a Nairobi la cui funzione risiedeva nel «*promote international co-operation in the field of the environment and to recommend, as appropriate, policies to this end, [and] provide general policy guidance for the direction and coordination of environmental programmes within the United Nations system*»<sup>7</sup>. Nonostante il successo della conferenza, però il tentativo della conferenza di Stoccolma di conciliare gli interessi dei paesi del Nord con quelli del Sud per alcuni non sortì l'effetto. I primi, già tecnologicamente avanzati, miravano a raggiungere un accordo sulla definizione dei limiti da rispettare per evitare un eccessivo sfruttamento delle risorse naturali a differenza dei secondi, i quali essendo ancora in via di sviluppo, avevano invece tra le priorità quella di assicurare standard di vita più elevati per la propria popolazione, vedendo nei Paesi industrializzati i

---

<sup>7</sup> Risoluzione dell'Assemblea Generale 2997 (XXVII), *Institutional and financial arrangements for international environmental co-operation*, A/RES/2997 (XXVII), 15 dicembre 1972, consultabile *online* nel sito [undocs.org/en/ A/RES/2997\(XXVII\)](https://undocs.org/en/A/RES/2997).

principali colpevoli dell'inquinamento globale. Inoltre, la crisi che colpì il settore energetico del 1973 contribuì ad aumentare il divario tra stati industrializzati e paesi in via di sviluppo in merito al tentativo di dialogo tra i due. Le preoccupazioni derivanti dalla precarietà dell'equilibrio economico nelle relazioni internazionali si tradussero nella volontà di individuare delle linee guida che supportassero la promozione di una nuova e più equa distribuzione delle risorse<sup>8</sup>. Considerando quindi il quadro generale i membri delle Nazioni Unite decisero di convocare una sessione speciale della Assemblea Generale, che si tenne tra l'aprile ed il maggio del 1974, concludendosi con l'adozione di due documenti: la Dichiarazione relativa alla instaurazione di un Nuovo Ordine Economico Internazionale<sup>9</sup> e il Programma di azione concernente l'instaurazione di un Nuovo Ordine Economico Internazionale<sup>10</sup>, a cui si aggiunse la Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati<sup>11</sup>. I tre documenti vennero considerati come

---

<sup>8</sup> Già a partire dagli anni '60 si assistette ad una nuova presa di coscienza da parte dei Paesi di nuova indipendenza, che, affacciandosi sul panorama internazionale iniziarono un movimento di contestazione dell'attuale complesso di regole relative all'attività economica internazionale, rispetto al quale si percepivano alieni in virtù della loro assenza al relativo processo di formazione. Nello specifico, le rivendicazioni dei Paesi del terzo mondo, che per raggiungere una coesione interna si erano uniti nel 1964 formando il "Gruppo dei 77" (i cui membri effettivi sono oggi più di 130), ruotavano attorno ad alcuni punti fondamentali: riconoscimento di una piena e reale sovranità sul proprio sistema economico nonché sulle proprie risorse naturali; regolamentazione del mercato delle materie prime attraverso la fissazione di prezzi equi e ragionevoli delle merci esportate ed importate; istituzione di un sistema di preferenze generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo che fosse fondato sul principio della non reciprocità.

<sup>9</sup> Risoluzione dell'Assemblea Generale 3201 (S-VI), *Declaration on the Establishment of a New International Economic Order*, A/RES/3201(S-VI), 1 maggio 1974, consultabile *online* nel sito [undocs.org/en/A/RES/3201\(S-VI\)](https://undocs.org/en/A/RES/3201(S-VI)).

<sup>10</sup> Risoluzione dell'Assemblea Generale 3202 (S-VI), *Programme of Action on the Establishment of a New International Economic Order*, A/RES/3202 (S-VI), 1 maggio 1974, consultabile *online* nel sito [undocs.org/en/A/RES/3202\(S-VI\)](https://undocs.org/en/A/RES/3202(S-VI)).

<sup>11</sup> Merita menzione il Capitolo III della Carta, rubricato "*Common Responsibilities towards the international community*", in cui, all'art. 29 si fa riferimento al concetto del "patrimonio comune dell'umanità", costituito dal suolo e sottosuolo marino ed oceanico, nonché dalle risorse che vi si trovano, localizzati oltre i confini della giurisdizione nazionale. La Carta stabiliva inoltre che lo sfruttamento di tali risorse avrebbe dovuto avvenire nell'interesse dell'intera umanità -avendo particolare riguardo alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo- attraverso regimi e meccanismi concordati sulla base di un «*international treaty of a universal character, generally agreed upon*». Risoluzione dell'Assemblea Generale 3281 (XXIX), *Charter of Economic Rights and Duties of States*, A/RES/3281(XXIX), 12 dicembre 1974, consultabile *online* nel sito [undocs.org/en/A/RES/3281\(XXIX\)](https://undocs.org/en/A/RES/3281(XXIX)).

rivoluzionari poiché contribuirono alla ridefinizione dei rapporti economici internazionali tra Paesi del Nord e Paesi in via di sviluppo.

## 2. La prima definizione di sviluppo sostenibile e le sue successive elaborazioni.

L'espressione "sviluppo sostenibile" fece la sua prima apparizione nel panorama internazionale all'interno di un documento pubblicato nel 1980 dal nome *World Conservation Strategy*<sup>12</sup>. La strategia fu realizzata dall'International Union for Conservation of Nature, organizzazione non governativa fondata nel 1948, coadiuvata finanziariamente per la realizzazione del progetto dal WWF e dall'UNEP. Il documento voleva offrire delle linee guida per il conseguimento dello sviluppo sostenibile, obiettivo che tuttavia non veniva definito del tutto all'interno dello stesso. Secondo la Strategia, sviluppo e conservazione rappresentavano due concetti "reciprocamente dipendenti": mentre il primo «*aims to achieve human goals largely through use of the biosphere, conservation aims to achieve them by ensuring that such use can continue*» preoccupandosi di garantire una gestione della biosfera «*so that it may yield the greatest sustainable benefit to present generations while maintaining its potential to meet the needs and aspirations of future generations*»<sup>13</sup>. Nel 1983, l'Assemblea Generale istituì, su suggerimento del Consiglio governativo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, la Commissione Internazionale per l'Ambiente e lo Sviluppo con il mandato di formulare una "agenda globale per il cambiamento"<sup>14</sup>.

Nello specifico, gli obiettivi assegnati alla commissione dall'Assemblea Generale erano tre: (i) «*re-examine the critical environment and development issues and to formulate realistic proposals for dealing with them*»; (ii) «*propose new forms of international cooperation on these issues that will influence*

---

<sup>12</sup> International Union for Conservation of Nature, *World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development*, 1980, consultabile online nel sito [www.a21italy.it/medias/31C2D26FD81B0D40.pdf](http://www.a21italy.it/medias/31C2D26FD81B0D40.pdf).

<sup>13</sup> *Ivi*, cap. 1, par. 5.

<sup>14</sup> Risoluzione dell'Assemblea Generale 38/161, *Process of preparation of the Environmental Perspective to the Year 2000 and Beyond*, A/RES/38/161, 19 dicembre 1983, consultabile online nel sito [undocs.org/en/A/RES/38/161](http://undocs.org/en/A/RES/38/161).

*policies and events in the direction of needed changes»; (iii) « raise the levels of understanding and commitment to action of individuals, voluntary organizations, businesses, institutes, and governments»<sup>15</sup>. A tre anni di distanza dalla prima sessione, la Commissione pubblicò il celebre rapporto *Our common future* noto ai più anche come come Rapporto Brundtland, dal nome del primo ministro norvegese Gro Harlem Brundtland che supervisionava i lavori. A tale rapporto può essere attribuita un'importanza capitale poiché ad esso si deve il merito di aver fornito la prima vera e propria definizione di sviluppo sostenibile, che venne qualificato come quello sviluppo in grado di assicurare il «soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri».*

La definizione che la comunità internazionale riuscì a far emergere rappresenta un condensato di principi e di valori profondamente sedimentati da tempo nella coscienza comune. Essa si poggia sui due concetti chiave di equità intragenerazionale ed equità intergenerazionale: il primo prevede che vi siano pari opportunità di accesso e di utilizzo delle risorse del pianeta da parte dei cittadini di un determinato momento storico; il secondo richiede invece che queste pari opportunità siano assicurate ai posteri<sup>29</sup>.

Al centro dell'analisi della commissione vennero posti i bisogni essenziali dell'uomo<sup>30</sup>, da garantire e tutelare attraverso la formazione di un nuovo paradigma di sviluppo che non contrasti però con la crescita, avendo quindi l'idea portante è quella secondo cui «*the international economy must speed up world growth while respecting the environmental constraints*»<sup>16</sup>. La necessità di salvaguardare l'ambiente da un eccessivo sfruttamento sta a fondamento dell'intero rapporto, rappresentando un limite, all'attività umana, essendo però quest'ultimo non previsto in termini assoluti.

C'è però da precisare che, se al rapporto *Our Common Future* si deve la prima definizione del concetto di sviluppo sostenibile, solo con la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo del 1992 lo stesso assumerà una più

---

<sup>15</sup> Report of the World Commission on Environment and Development, A/42/427 Annex I, 4 agosto 1987, p. 20.

<sup>16</sup> Report of the World Commission on Environment and Development, A/42/427 Annex I, 4 agosto 1987, p. 51.

completa ed esatta composizione, soprattutto riguardo ai principi generali di cui si compone. Conosciuta con il nome di Summit della Terra, i lavori preparatori alla Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo ebbero inizio su iniziativa dell'Assemblea Generale: con la Risoluzione 44/228<sup>17</sup>, venne dato seguito alla raccomandazione contenuta nel rapporto Brundtland di istituire, decorso un ragionevole periodo di tempo, una conferenza internazionale «*to review progress made and promote follow-up arrangements*». Il Brasile venne designato come paese ospitante la Conferenza, e la data venne stabilita in maniera tale da coincidere con il ventesimo anniversario della Conferenza di Stoccolma. Si recarono a Rio centootto capi di Stato, centosettantotto governi, trentamila civili, inclusi settemila giornalisti e millecinquecento rappresentanti ufficiali di ONG. Inoltre, più di cinquecento ONG si incontrarono in un forum parallelo che prese il nome di *Global Forum*.

La conferenza si concluse con l'adozione di cinque strumenti giuridici:

1. la Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo;
2. la Dichiarazione sui Principi delle foreste;
3. l'Agenda 21;
4. La Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica;
5. La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico.

L'obiettivo iniziale della conferenza, però era quello di giungere alla firma di una Carta della Terra<sup>18</sup>, ovvero uno strumento che chiarisse i diritti e i doveri

---

<sup>17</sup> Risoluzione dell'Assemblea Generale 44/228, *UN Conference on Environment and Development*, A/RES/44/228, 22 dicembre 1989, consultabile *online* nel sito [undocs.org/en/A/RES/44/228](https://undocs.org/en/A/RES/44/228).

<sup>18</sup> L'idea per l'adozione di una Carta della Terra era già presente all'interno del rapporto Brundtland, nel quale si promuoveva l'elaborazione di un documento che, seguendo il percorso già tracciato in materia di etica ambientale da precedenti iniziative delle Nazioni Unite, prima fra tutte la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano del 1972, potesse «consolidare ed estendere i principi legali rilevanti (...) per guidare il comportamento degli Stati nella transizione verso lo sviluppo sostenibile». Si auspicava poi che il documento potesse tradursi in una Convenzione nella quale fossero sanciti «i diritti sovrani e le responsabilità reciproche di tutte le nazioni riguardo alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile», cfr Report of the United Nations

degli individui e degli Stati rispetto al tema della conservazione e della gestione delle risorse naturali, con l'obiettivo di gettare le fondamenta per un diritto internazionale dell'ambiente, individuandone alcuni elementi essenziali e cercando una forma di obbligo o sanzione. Tale obiettivo non riuscì ad essere raggiunto tanto da essere poi sostituito dalla Dichiarazione di Rio, un documento dai contenuti prettamente politici e privo di obblighi giuridicamente vincolanti. La Dichiarazione conteneva un elenco di 27 principi aventi portata generale, e come oggetto la relazione tra uomo, ambiente e sviluppo. In essa, da un lato, si affermò che «gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura» (principio n.1) e, dall'altro, che «la tutela dell'ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, (principio n. 4), raccogliendo l'eredità di tutte le iniziative precedenti in materia di definizione di sviluppo sostenibile. Allo stesso tempo, la Dichiarazione condusse alla formulazione di principi nuovi e fondamentali, suscettibili di toccare trasversalmente tutti gli ambiti del diritto internazionale e le cui implicazioni verranno meglio analizzate in seguito.

Venne quindi prevista la possibilità di inserire, all'interno di strumenti normativi in materia ambientale, trattamenti differenziati a seconda del grado di incidenza dell'attività del singolo Stato sulla salute dell'ambiente, tenendo inoltre conto delle sue capacità economiche e tecnologiche<sup>19</sup> In particolare, il principio delle responsabilità comuni ma differenziate venne posto alla base della disciplina delineata dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, firmata da 153 Stati<sup>20</sup>.

---

Conference on Environment and Development, A/CONF.151/26/REV.1(VOL.I), 3-14 giugno 1992, p. 3.

<sup>19</sup> Il principio delle responsabilità comuni ma differenziate non ha tuttavia trovato l'avallo da parte della totalità degli Stati. Come si legge nei lavori preparatori alla Conferenza, gli Stati Uniti si rifiutarono di condividere «*any interpretation of principle 7 that would imply a recognition or acceptance by the United States of any international obligations or liabilities, or any diminution in the responsibilities of developing countries*». V. *Report of the United Nations Conference on Environment and Development*, A/CONF.151/26/REV.1(VOL.II), 3-14 giugno 1992.

<sup>20</sup> La Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici (in inglese UNFCCC) aveva come obiettivo quello «di stabilizzare, in conformità delle pertinenti disposizioni

Ancora, il principio n. 10 della Dichiarazione riconosce in capo a tutti i soggetti privati un diritto composito di accesso alle informazioni ambientali, di partecipazione ai processi decisionali e di accesso alla giustizia<sup>21</sup>. Doveroso spazio va inoltre concesso anche ai principi n.15, che contiene una chiara enunciazione del principio di precauzione, sancendone la definitiva separazione dal più risalente principio di prevenzione del danno transfrontaliero, ed il principio n.16, il quale dispone che i costi derivanti dalle attività inquinanti debbano essere pagati dal soggetto che ha posto in essere tali attività (“chi inquina paga”).

Tuttavia, il documento da un punto di vista operativo è considerato il risultato di maggiore interesse della Conferenza è l’Agenda 21, ossia il programma esecutivo di intervento per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile<sup>22</sup>. Tale documento contiene diversi traguardi da raggiungere entro termini definiti, nonché le modalità e i criteri da seguire. L’Agenda 21 inoltre aveva affermato il legame che intercorre tra deterioramento del pianeta e degrado sociale e mancato rispetto dei diritti umani, due componenti inscindibili del processo di sviluppo. Tale approccio favorì la convocazione del World Summit for Social Development<sup>46</sup>, con il compito di invogliare ad una cooperazione globale per la risoluzione di problematiche ascrivibili alla sfera del progresso sociale.

---

della Convenzione, le concentrazioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera a un livello tale che sia esclusa qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico», ed entrò in vigore il 21 marzo 1994. Nel 1997 venne concluso il protocollo di Kyoto, che entrò in vigore nel 2005.

21 Il principio n.10 afferma: «Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli. Al livello nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l’ambiente in possesso delle pubbliche autorità, [...] ed avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali. [...] Sarà assicurato un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, compresi i mezzi di ricorso e di indennizzo». V. *Report of the United Nations Conference on Environment and Development*, A/CONF.151/26/REV.1(VOL.I), 3-14 giugno 1992, p. 5. In argomento, P. BIRNIE, A. BOYLE, *International Law and the Environment*, II ed., Oxford, 2002.

22 Dopo un preambolo nel quale viene ribadito come la responsabilità primaria e principale per l’esecuzione dell’Agenda ricada sui singoli governi nazionali, il documento si articola in quattro sezioni principali: (i) sviluppo sociale ed economico (capitoli 1-8); (ii) la conservazione e la gestione delle risorse per lo sviluppo (capitoli 9-22); (iii) rafforzamento del ruolo maggiori gruppi coinvolti nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile (capitoli 23-32); (iv) strumenti per l’implementazione (capitoli 33-40).

Quest'ultima ebbe come risultato principale l'adozione della famosa Dichiarazione del Millennio<sup>23</sup>.

Successiva all'adozione della Dichiarazione del Millennio fu nello stesso anno l'avvio dei lavori preparatori per il Summit mondiale sullo Sviluppo Sostenibile: l'Assemblea Generale, con la risoluzione 55/199, decise di convocare a Johannesburg un Summit che verificasse lo stato di attuazione degli impegni assunti a Rio nel 1992 e per rafforzarne la portata. In questa occasione, riuniti a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre, all'insegna del tema "Persone, pianeta e prosperità", 191 paesi si assunsero «la responsabilità collettiva di promuovere e rafforzare i pilastri interdipendenti dello sviluppo sostenibile – sviluppo sociale, sviluppo economico e protezione dell'ambiente - a livello locale, nazionale, continentale e globale»<sup>24</sup>. La volontà era quindi quella di riconoscere piena rilevanza al pilastro sociale dello sviluppo sostenibile, che doveva essere integrato tanto nel settore pubblico quanto in quello privato, attraverso l'introduzione di una "*corporate accountability*", ovvero il rispetto da parte delle multinazionali che operavano sul territorio di più stati di un insieme di doveri di trasparenza e responsabilità. L'incontro si concluse con l'adozione di due documenti, la Dichiarazione di Johannesburg sullo Sviluppo Sostenibile ed il Piano di esecuzione del Summit mondiale sullo Sviluppo Sostenibile, a cui si aggiunsero una serie di accordi stipulati da soggetti non istituzionali, quali organizzazioni non governative, associazioni di diritto privato o ancora multinazionali, con lo scopo congiunto di coadiuvare l'attività degli Stati nell'implementazione degli accordi conclusivi dell'incontro.

L'ultima tappa dell'evoluzione compiuta dal concetto di sviluppo sostenibile è rappresentata dall'adozione dell'Agenda 2030, contenente gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile. In occasione del ventesimo anniversario della Conferenza su Ambiente e Sviluppo del 1992, l'Assemblea Generale decise di convocare la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile «*to secure renewed political commitment for sustainable development, assessing the progress to date*

---

<sup>23</sup> Risoluzione dell'Assemblea Generale 55/2, *United Nations Millennium Declaration*, A/RES/55/2, 8 settembre 2000.

<sup>24</sup> V. Report of the World Summit on Sustainable Development, A/CONF.199/20, 26 agosto- 4 settembre 2002.



*and the remaining gaps in the implementation of the outcomes of the major summits on sustainable development and addressing new and emerging challenges»*<sup>25</sup>. La Conferenza, conosciuta anche come Rio+20, si tenne fra il 20 ed il 22 giugno del 2012 a Rio de Janeiro e due furono i temi di importanza capitale maggiormente trattati: l'individuazione dei pilastri fondamentali su cui costruire un nuovo modello di economia verde, coerente con la nozione di sviluppo sostenibile ed in grado di migliorare le condizioni di vita dell'uomo, e l'elaborazione di un "quadro istituzionale" nel quale inserire una cooperazione globale coerente che potesse condurre all'integrazione bilanciata dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile. Le soluzioni raggiunte dalla comunità internazionale furono racchiuse in un documento di natura programmatica intitolato "*The Future We Want*"<sup>26</sup>, contenente sei capitoli nei quali furono individuate nuove direttive per la promozione e la realizzazione dello sviluppo sostenibile.

Gli elementi di maggior interesse al suo interno sono sicuramente l'avvio della iniziativa per la definizione di obiettivi globali di sviluppo sostenibile e la costituzione di un Foro Politico di Alto livello sullo Sviluppo Sostenibile. Successivamente, con la risoluzione 69/244<sup>27</sup>, l'Assemblea Generale decise di fissare un incontro, con sede a New York dal 25 al 27 settembre per l'adozione di un'agenda dello sviluppo post 2015, attraverso una serie di incontri plenari. Il tutto si concluse con un documento intitolato "*Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*"<sup>28</sup>, formalmente entrato in vigore il 1° gennaio 2016: in esso furono enucleati 17 obiettivi e 169 *targets*<sup>29</sup> Basati sugli

---

25 Risoluzione dell'Assemblea Generale 64/236, Implementation of Agenda 21, the Programme for the Further Implementation of Agenda 21 and the outcomes of the World Summit on Sustainable Development, A/RES/64/236, 24 dicembre 2009, consultabile online nel sito [undocs.org/en/A/RES/64/236](https://undocs.org/en/A/RES/64/236)

26 Risoluzione dell'Assemblea Generale 66/288, *The future we want*, A/RES/66/288 Annex, 27 luglio 2012, consultabile online nel sito [undocs.org/en/A/RES/66/288](https://undocs.org/en/A/RES/66/288).

27 Risoluzione dell'Assemblea Generale 69/244, *Organization of the United Nations summit for the adoption of the post-2015 development agenda*, A/RES/69/244, 29 dicembre 2014, consultabile online nel sito [undocs.org/en/A/RES/69/244](https://undocs.org/en/A/RES/69/244).

28 Risoluzione dell'Assemblea Generale 70/1, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, A/RES/70/1, 25 settembre 2015, consultabile online nel sito [undocs.org/en/A/RES/70/1](https://undocs.org/en/A/RES/70/1).

29 I 17 obiettivi individuati nell'agenda sono: sconfiggere la povertà, sconfiggere la fame, salute e benessere, istruzione di qualità, parità di genere, acqua pulita e servizi igienico sanitari, energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica,

Obiettivi del millennio, ai quali si sostituiscono, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile costituiscono un catalogo variegato ma coerente di aspirazioni globali condivise tanto da Paesi in via di sviluppo quanto da Paesi industrializzati. Il carattere di tali obiettivi può essere definito multidimensionale, poiché comprende temi ascrivibili ad ambiti diversi quali l'istruzione, la tutela della salute, la protezione della fauna marina e terrestre, l'uso delle energie rinnovabili.

### *3. I profili giuridici dello sviluppo sostenibile.*

#### *3.1. Le convenzioni internazionali.*

La fonte primaria di diritti e obblighi in materia di sviluppo sostenibile è rappresentata dalle convenzioni internazionali, sia per quelle dal carattere universale sia per quelle a carattere regionale. La Dichiarazione di Rio, può con sicurezza rappresentare il punto di partenza per l'imposizione dello sviluppo sostenibile all'interno del paradigma da cui non si può prescindere per la determinazione degli obblighi relativi alla salvaguardia dell'ambiente. Secondo autorevole dottrina<sup>30</sup>, infatti solo dopo la Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo si rileva la diffusione di strumenti pattizi volti ad estendere la cooperazione internazionale su tutte le principali questioni ambientali di portata globale, prevedendo norme giuridiche che vadano a sostegno dell'integrazione di misure per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse nelle politiche economiche e sociali. Caratteristica comune di tali trattati è rappresentata dall'incorporazione dei principi dello sviluppo sostenibile così come enucleati dalla Dichiarazione di Rio del 1992, quali il principio di precauzione, il principio dell'uso sostenibile delle risorse, il principio della responsabilità comune ma differenziata, il principio di accesso alle informazioni e alla giustizia. Va precisato però che è

---

imprese, innovazione e infrastrutture, ridurre le disuguaglianze, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili, lotta contro il cambiamento climatico, vita sott'acqua, vita sulla terra, pace, giustizia e istituzioni solide, partnership per gli obiettivi.

30 S. MARCHISIO, *Le convenzioni internazionali ambientali e lo sviluppo sostenibile*, in P. FOIS, *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*: 11. Convegno, Alghero 16- 17 giugno 2006, Napoli, 2007, pp. 181-199.

impossibile effettuare un esame puntuale delle relative disposizioni a causa delle quantità di convenzioni multilaterali ambientali, dovendo quindi procedere con un'indagine sulle principali convenzioni relative alle materie in cui lo sviluppo sostenibile esercita la propria influenza.

Nella Conferenza di Rio uno dei risultati maggiori riguardò la formulazione della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici<sup>31</sup>. L'intera disciplina dalla stessa tracciata, nonché specificata dai successivi protocolli, è ispirata dalla necessità di regolamentare e stabilizzare le emissioni di gas ad effetto serra entro un livello che *«permett[a] agli ecosistemi di adattarsi naturalmente a cambiamenti di clima e garanti[sca] che la produzione alimentare non sia minacciata e lo sviluppo economico possa continuare ad un ritmo sostenibile»*. Nell'accordo sono poi presenti espresi riferimenti tanto allo sviluppo sostenibile quanto ai principi cardine che lo compongono: ne è un esempio tangibile l'art 3 il quale, contiene espliciti riferimenti al principio delle responsabilità comuni ma differenziate, al principio di cooperazione e al principio di prevenzione. nel 1997 con l'adozione del Protocollo di Kyoto, sono stati introdotti obiettivi tangibili giuridicamente vincolanti per la riduzione delle emissioni<sup>32</sup>. Successivamente, i 195 Paesi membri della Convenzione quadro del 1992 si sono riuniti a Parigi nel 2015 per l'adozione di un nuovo accordo sul clima, con l'obiettivo ambizioso di limitare l'aumento della temperatura media globale a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali<sup>33</sup>.

Un altro settore all'interno del quale possiamo reperire l'interesse per lo sviluppo sostenibile è quello della conservazione e della gestione delle risorse biologiche. È doveroso citare a riguardo, la Convenzione sulla Diversità biologica, anch'essa firmata a Rio nel 1992<sup>34</sup>. Dopo aver riaffermato nel

---

31 Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, New York, 9 maggio 1992, consultabile in lingua italiana *online* nel sito <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19920113/201310030000/0.814.01.pdf>.

32 Protocollo di Kyoto, Kyoto, 1997, consultabile *online* nel sito <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20021138/200605160000/0.814.011.pdf>.

33 Accordo di Parigi sul clima, Parigi, 2015, consultabile *online* nel sito <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20162916/index.html>.

34 Convenzione sulla diversità biologica, Rio de Janeiro, 1992, consultabile *online*

preambolo che «*States are responsible for conserving their biological diversity and for using their biological resources in a sustainable manner*», la Convenzione ha stilato una serie di obblighi, in particolar modo in materia di valutazione di impatto ambientale e di uso sostenibile delle risorse, la cui rigidità deriva delle condizioni e delle capacità del singolo Paese. Innumerevoli sono poi gli accordi che si preoccupano di regolamentare la protezione della biodiversità marina. In essi sono numerosi i riferimenti espressi in merito al concetto di sviluppo sostenibile<sup>35</sup>. Tali accordi hanno un elemento comune rappresentato da un obbligo per gli Stati di istituire, sulla base di ricerche scientifiche, aree protette meritevoli di salvaguardia in ragione del loro patrimonio naturale.

Vi sono poi una serie di trattati ambientali che prevedono misure a cui è attribuita la possibilità di incidere sulla disciplina del commercio internazionale di determinati prodotti, i quali, in base delle proprie caratteristiche, devono essere sottoposti ad un regime di circolazione più stringente.. A tal proposito, un primo esempio è offerto dalla Convenzione sul commercio internazionale di specie in pericolo di flora e fauna selvagge (CITES) del 1973, che prevede il rispetto di una serie di stringenti procedimenti, ma non chiarisce come questi obblighi debbano essere conciliati con il regime generale degli scambi commerciali<sup>36</sup>.

In materia di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia invece la Convenzione di Aarhus del 1998 specifica il decimo principio della Dichiarazione di Rio del 1992, il quale afferma in maniera chiara che «il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati»<sup>37</sup>.

---

nel sito [www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19920136/index.html](http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19920136/index.html).

35 Si veda ad esempio il Protocollo sulle aree marine protette costiere del Sud-est Pacifico del 1989.

36 L'art. VIII poi, tra le misure che le parti possono adottare per dare esecuzione alla Convenzione, contempla anche vere e proprie sanzioni commerciali contro gli Stati inadempienti. Il testo integrale è consultabile *online* nel sito <https://www.cites.org/sites/default/files/eng/disc/CITES-Convention-EN.pdf>

37 Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, Århus, Danimarca, 25 giugno 1998, consultabile *online* nel sito [http://www.isprambiente.gov.it/it/garante\\_aia\\_ilva/normativa/Normativa-sull-accesso-alle-informazioni/normativa-sovranaazionale/convenzione\\_aarhus\\_25\\_06\\_1998.pdf](http://www.isprambiente.gov.it/it/garante_aia_ilva/normativa/Normativa-sull-accesso-alle-informazioni/normativa-sovranaazionale/convenzione_aarhus_25_06_1998.pdf).

Va però tenuto a mente che tutti gli obblighi appena accennati, finalizzati all'attuazione dello sviluppo sostenibile, saranno vincolanti solo nei confronti di quegli Stati che li hanno espressamente accettati ratificando il relativo trattato, poiché non è prevista una forma di convenzione ambientale multilaterale. Ci si è chiesti se un sistema, così frammentato e settoriale, sia effettivamente in grado di affrontare superando le sfide poste dallo sviluppo sostenibile, le quali per natura hanno portata universale e richiedono il contributo di tutti i membri della comunità internazionale. Queste considerazioni hanno portato alla luce quindi la eventuale possibilità secondo alcuni di creare una configurazione dello sviluppo sostenibile come norma del diritto internazionale con valenza *generale*, di conseguenza capace di far sorgere obblighi vincolanti anche in capo a quegli Stati che non hanno ratificato le singole convenzioni ambientali multilaterali.

### *3.1. Lo sviluppo sostenibile come norma di diritto internazionale.*

Come abbiamo potuto constatare dal precedente paragrafo, il concetto dello sviluppo sostenibile si è formato gradualmente attraverso il susseguirsi di iniziative multilaterali e conferenze internazionali, le quali hanno però prodotto dichiarazioni prive di valore giuridico, dando vita esclusivamente a documenti di carattere politico, che rientrano nel c.d. *soft law*, la cui rilevanza dipende dalla volontà degli Stati di adottare o meno le raccomandazioni. Inoltre, tali documenti sono costruiti mediante un linguaggio tecnico, facendo così sorgere perplessità in relazione alla stessa possibilità di rinvenire nel concetto di sviluppo sostenibile un qualsivoglia valore giuridico.

In gran numero sono state elaborate teorie da parte della dottrina per una ricostruzione normativa dello sviluppo sostenibile, tutta tale questione non ha ancora trovato la sua conclusione, in quanto da un lato abbiamo chi ritiene che lo sviluppo sostenibile non possa assumere valore normativo<sup>38</sup>, dall'altro troviamo invece chi riconosce in quest'ultimo una natura giuridica, sostenendo un suo

---

<sup>38</sup> Per esempio, V. LOWE, *Sustainable development and Unsustainable Arguments*, in A. BOYLE e D. FREESTONE, *International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges*, Oxford, 1999.

possibile inserimento all'interno del *corpus* giuridico internazionale<sup>39</sup>. Il fatto che una disposizione sia potenzialmente dotata di efficacia giuridica è, infatti, condizione necessaria ma non sufficiente affinché questa possa dirsi idonea a produrre norme di diritto, poiché è espressamente previsto che: una disposizione per produrre effetti sul piano giuridico è necessario provenga da una valida fonte di diritto internazionale. Queste sono individuate dall'art. 38 par. 1 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, il quale stabilisce, essenzialmente, che per la loro risoluzione le controversie debbano essere sottoposte alla Corte la quale dovrà applicare le convenzioni internazionali, la consuetudine internazionale ed i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili<sup>88</sup>.

In relazione alla natura consuetudinaria di tale norma, risulta estremamente arduo da dimostrare a causa dell'indeterminatezza del concetto di sviluppo sostenibile individuare delle pratiche sufficientemente diffuse che permettano di affermare che la generalità degli Stati, nella predisposizione di politiche economiche, tenda al perseguimento sostenibilità. E le medesime difficoltà si presentano in sede di accertamento di un'eventuale *opinio iuris sive necessitatis*. Sono suscitati poi ulteriori dubbi in relazione al possibile contenuto che dovrebbe essere riconosciuto ad una ipotetica norma, e quindi quali obblighi questa sarebbe idonea a prescrivere non potendo ancora in alcun modo ritenersi esistente per agli Stati un obbligo positivo di svilupparsi in maniera sostenibile. La tesi per cui il concetto di sviluppo sostenibile possa essere ritenuto parte del diritto internazionale consuetudinario nonostante le difficoltà enunciate in precedenza fu sostenuta con fervore dal giudice della Corte Internazionale di Giustizia Christopher G. Weeramantry nella sua opinione separata nella controversia relativa al progetto *Gabcikovo-Nagymaros*<sup>40</sup>, rimasta piuttosto isolata nella

---

39 V. BARRAL, *Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm*, 2012.

40 Corte Internazionale di Giustizia, *Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia)*, sentenza, I.C.J. Reports 1997, p. 7. In questa occasione, il vicepresidente della Corte affermò: "Whether in the field of multilateral treaties, international declarations; the foundation documents of international organizations; the practices of international financial institutions; regional declarations and planning document; or State practice, there is a wide and general recognition of the concept. (...) The principle of sustainable development is thus a part of modern international law by reason not only of its

successiva giurisprudenza.

Pertanto, lo sguardo di gran parte della dottrina è stato rivolto verso la terza categoria delle fonti indicate dall'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, volte al possibile inquadramento dello sviluppo sostenibile nell'ambito dei principi generali riconosciuti dalle nazioni civili, i quali avrebbero natura di fonte sussidiaria dell'ordinamento giuridico internazionale ed assolverebbero ad una funzione integrativa<sup>41</sup>. In realtà, già in sede di redazione dello Statuto della Corte Permanente di Giustizia erano stati avanzati pareri discordanti circa l'individuazione della corretta provenienza di tali principi. Oggi, una parte della dottrina applica una distinzione tra i principi generali riconosciuti dalle nazioni civili, recepiti dal diritto internazionale a seguito di un'attività di ricognizione dell'applicazione di tali principi in foro domestico da parte dei tribunali nazionali, e i principi generali di diritto internazionale, che hanno la funzione di colmare lacune dell'ordinamento e non costituendo in alcun modo una fonte di diritto internazionale<sup>42</sup>. Alcuni autori ritengono che principi generali del diritto internazionale possano ritrovarsi in qualunque atto che sia si espressione di "intento giuridico", come una dichiarazione politica, in strumenti di *soft law*, in report redatti da ONG o proveniente da atti di organizzazioni internazionali<sup>43</sup>. Stando a tali teorie, lo sviluppo sostenibile potrebbe rappresentare un principio generale, viste le innumerevoli dichiarazioni di principio e convenzioni internazionali che si sono susseguite a partire dalla Conferenza di Stoccolma del 1972, sia l'atteggiamento degli Stati, che rivela una crescente consapevolezza dell'importanza che lo sviluppo sostenibile riveste in

---

inescapable logical necessity, but also by reason of its wide and general acceptance by the global community. (...) The general support of the international community does not of course mean that each and every member of the community of nations has given its express and specific support to the principle - nor is this a requirement for the establishment of a principle of customary international law. Evidence appearing in international instruments and State practice (as in development assistance and the practice of international financial institutions) likewise amply supports a contemporary general acceptance of the concept. Recognition of the concept could thus, fairly, be said to be worldwide)".

41 Cfr. A. CASSESE, M. FRULLI, *Diritto internazionale*, III ed., Bologna, 2017.

42 V. F. PALOMBINO, *Introduzione al diritto internazionale*, Bologna, II edizione, 2022

43 C. VOIGT, *Sustainable Development as a Principle of International Law Resolving Conflicts between Climate Measures and WTO Law*, Leiden, Boston, 2009.

tutti i settori del diritto internazionale generale. Vi è infine chi ha asserito che questo concetto non è «cristallizzabile nel tempo secondo il criterio generale di formazione delle norme internazionali», ossia con il concorso dei due elementi della *opinio juris ac necessitatis* e della *diuturnitas*, ma è visto piuttosto come «un processo per integrare considerazioni ambientali nelle politiche dello sviluppo e della regolazione del mercato»<sup>44</sup>, destinato ad esprimere la sua rilevanza in sede di coordinamento di regole eterogenee tra loro.

Come già annunciato precedentemente tale dibattito non ha ancora incontrato la sua fine in un probabile punto di convergenza fra le varie visioni.

#### 4. Segue: la giurisprudenza dei tribunali internazionali.

Riguardo allo sviluppo sostenibile questa nozione ha comunque trovato spazio e ricevuto attenzione anche in sede di risoluzione delle controversie indipendentemente dalla qualificazione giuridica attribuitagli dalla dottrina. È necessario dunque partire dall'esame della giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia, per il peso che le relative pronunce hanno nel processo di formazione del diritto internazionale. Nell'ambito dell'attività della Corte Internazionale di Giustizia, in primo riferimento allo sviluppo sostenibile lo si evince nel parere consultivo del 1996 sulla Liceità dell'Uso delle Armi Nucleari<sup>45</sup>: in quest'occasione non fu riscontrato da parte della Corte nell'esigenza di salvaguardare l'ambiente un divieto assoluto all'uso dell'arma atomica, affermando quindi che «*states must take environmental considerations into account when assessing what is necessary and proportionate in the pursuit of legitimate military objectives*», a supporto di tale tesi addussero quanto previsto in una serie di strumenti internazionali, primo fra tutti la

---

44 F. FRANCONI, Sviluppo sostenibile e principi di diritto internazionale nell'ambiente, in P. FOIS, Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente: 11. Convegno, Alghero 16-17 giugno 2006, Napoli, 2007, pp. 41-62.

45 L'Assemblea Generale richiese il parere della Corte con risoluzione 49/74 del 15 dicembre 1994, ed il parere venne reso l'8 luglio del 1996. Quest'ultimo è consultabile online nel sito <https://www.icj-cij.org/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>.



Dichiarazione di Rio, che nel principio numero 24, sottolinea la pericolosità dei conflitti armati per la promozione dello sviluppo sostenibile. Il concetto dello sviluppo sostenibile apparirà in modo esplicito nella giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia solo l'anno successivo, quando quest'organo giurisdizionale si trovò ad affrontare una controversia venutasi a creare tra l'Ungheria e la Cecoslovacchia avente per oggetto la costruzione di un sistema di dighe sul Danubio (il progetto *Gabčíkovo–Nagymaros*)<sup>46</sup>, che secondo l'Ungheria avrebbe mediante la sua costruzione rappresentato una violazione di quanto previsto da un accordo stipulato tra i due Stati nel 1977: diverse erano le tematiche in gioco, incluse la disciplina sui trattati, quella sulla responsabilità degli Stati e quelle, più rilevanti in questa sede, relative alla tutela dell'ambiente e al bilanciamento di questa esigenza con interessi di diverso carattere. Gioco un ruolo di importanza fondamentale è il ricorso al “concetto” di sviluppo sostenibile, sulla base del quale l'organo giudicante poté in fine sostenere che «*the Parties together should look afresh at the effects on the environment of the operation of the Gabčíkovo power plant*», affidando alle parti il compito di giungere ad un compromesso che fosse espressione tanto dell'obiettivo del Trattato quanto delle regole previste dal diritto internazionale dell'ambiente ed in particolare dei principi che regolano la disciplina dei corsi d'acqua<sup>47</sup>. Astenendosi in questa occasione dal prendere posizione in merito alla ricostruzione giuridica di un principio di sviluppo sostenibile, la Corte si limitò esclusivamente ad utilizzare lo stesso come criterio di integrazione di esigenze economiche da un lato e di sviluppo dall'altro, lasciando alle Parti discrezionalità in merito alla definizione delle modalità di tale integrazione.

Un'evoluzione nell'approccio di tale circostanza con il caso *Pulp Mills* del

---

46 Corte Internazionale di Giustizia, *Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia)*, sentenza, I.C.J. Reports 1997, p. 7.

47 Secondo la Corte, *ivi*, par. 141. “*new norms and standards have been developed, set forth in a great number of instruments during the last two decades. Such new norms have to be taken into consideration, and such new standards given proper weight, not only when States contemplate new activities but also when continuing with activities begun in the past. This need to reconcile economic development with protection of the environment is aptly expressed in the concept of sustainable development*”<sup>109</sup>.

2006<sup>48</sup>. Oggetto della controversia, sorta tra Argentina e Uruguay, controversia legata all'autorizzazione, per finanziamento e costruzione di due fabbriche di cellulosa, avvenute secondo l'Argentina senza rispettare gli obblighi previsti trattato bilaterale stipulato dalle che stabiliva un regime di cooperazione per l'utilizzo del fiume Uruguay. Anche in questo caso, l'organo giudicante nonostante i molteplici riferimenti al principio di sviluppo sostenibile, si astenne dall'affrontare nel merito la questione riguardante la natura giuridica dello stesso. Limitandosi piuttosto ad affermare che l'art. 27, che riconosceva alle parti il diritto di utilizzare le acque del fiume per scopi economici rispettando però sempre i limiti posti delle norme procedurali, «*consistent with the objective of sustainable development*». In contrasto a ciò significativo è il richiamo operato dalla Corte all'obbligo di realizzare valutazioni di impatto ambientale, in relazione al quale constatò che «*it may now be considered a requirement under general international law to undertake an environmental impact assessment where there is a risk that the proposed industrial activity may have a significant adverse impact in a transboundary context, in particular, on a shared resource*»<sup>49</sup>.

La Corte infine si è trovata di fronte all'esame di questioni di carattere ambientale nei casi *Certain activities carried out by Nicaragua in the Border Area* e *Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River*<sup>116</sup>. Nel primo caso il Costa Rica lamentava una violazione dell'integrità del proprio territorio da parte del Nicaragua; nel secondo caso il Nicaragua lamentava una violazione dei propri diritti di sovranità nonché la violazione di una serie di obblighi internazionali in materia di protezione ambientale da parte del Costa Rica, dovuti all'inizio di alcune operazioni intraprese da questo per la costruzione di una strada lungo il fiume San Juan. I due casi vennero riuniti con due separate ordinanze del 17 aprile 2013<sup>50</sup>.

---

48 Corte Internazionale di Giustizia, *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, sentenza, I.C.J. Reports 2010, p. 14.

49 *Ibidem*, par. 204.

50 Corte Internazionale di Giustizia, *Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua)* e *Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica)*, sentenza, I.C.J. Reports 2015, p. 665.

Tra le due controversie, la prima è sicuramente quella più rilevante in materia di sviluppo sostenibile. Nel proprio esame, l'organo giudicante fece riferimento al principio della valutazione di impatto ambientale, e richiamandosi a quanto già disposto nel caso *Pulp Mills*, affermò che la necessità di condurre valutazioni di impatto ambientale è un principio da seguire in tutti quei casi in cui si possa esserci il verificarsi di attività capaci di mettere a repentaglio l'integrità dell'ambiente, coerentemente con l'obbligazione di *due diligence* a carico degli Stati di prevenire il danno transfrontaliero. Nel caso specifico, la Corte però non ritenne che il Nicaragua fosse tenuto ad eseguire tali valutazioni, sulla base della motivazione secondo cui al seguito di una preventiva analisi non furono riscontrati rischi per il fiume Colorado come conseguenza all'esecuzione del programma di dragaggio del Nicaragua. Con riferimento invece alla seconda delle cause riunite, la Corte accertò la violazione da parte del Costa Rica del suo obbligo di condurre una preliminare valutazione di impatto ambientale. In virtù del carattere fortemente invasivo del progetto ai danni dell'ambiente e ritenendo che il Costa Rica avrebbe dovuto concretamente condurre un esame preliminare sulle potenzialità di arrecare un danno transfrontaliero, a nulla rilevando il fatto che il diritto interno del Costa Rica prevedesse eccezioni a tale obbligo di valutazione. Sebbene dunque non vi fosse alcun esplicito riferimento allo sviluppo sostenibile, esso ha giocato un ruolo determinante nella questione.

Il concetto di sviluppo sostenibile è stato invocato inoltre nelle decisioni di alcuni tribunali arbitrali internazionali, spicca fra tutte quella relativa al caso *Iron Rhine Railway Case* del 2005<sup>51</sup>. Procedendo con un'interpretazione evolutiva delle disposizioni del Trattato del 1839 sulla separazione tra Belgio e Paesi Bassi, venne osservato che per la determinazione della relazione tra le parti doveva essere attribuita rilevanza al diritto internazionale dell'ambiente. Più specificamente, il tribunale arbitrale affermò:

*Today, both international and EC law require the integration of*

---

<sup>51</sup> Award in the Arbitration regarding the Iron Rhine ("Ijzeren Rijn") Railway between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands, lodo, 24 maggio 2005.

*appropriate environmental measures in the design and implementation of economic development activities. (...) Environmental law and the law on development stand not as alternatives but as mutually reinforcing, integral concepts, which require that where development may cause significant harm to the environment there is a duty to prevent, or at least mitigate, such harm. This duty, in the opinion of the Tribunal, has now become a principle of general international law.*

La posizione assunta dal tribunale arbitrale in questa occasione fu chiaramente favorevole verso un'accettazione dello sviluppo sostenibile, nella sua dimensione dell'integrazione, come principio generale di diritto internazionale.

##### *5. Osservazioni conclusive circa l'attuale configurazione dello sviluppo sostenibile nell'ordinamento giuridico internazionale.*

Per concludere quindi la ricostruzione del concetto di sviluppo sostenibile appena svolta, si può dunque dire che, lungo questo processo evolutivo, lo sviluppo sostenibile si presenta oggi come un modello di sviluppo economico che tiene conto, in sede di pianificazione di strategie di sviluppo, della necessità di conservazione delle risorse naturali e dei diritti fondamentali dell'uomo; grazie anche ad una successiva specificazione del contenuto mediante numerose iniziative, arrivando a costituire oggi uno dei paradigmi fondamentali che informano l'attività di *policymaking* di tutti i principali attori della comunità internazionale.

Sotto un profilo squisitamente giuridico, perplessità sono ancora forti circa la corretta qualificazione giuridica dello stesso, non esistendo ad oggi nel diritto internazionale ambientale uno strumento multilaterale contenente una disposizione giuridicamente vincolante che imponga agli Stati di seguire un modello di sviluppo sostenibile. Per cui gli stessi saranno applicabili solo nei

confronti di quegli Stati che ne abbiano accettato la vincolatività ratificando gli strumenti che li prevedono. Di conseguenza, l'elevato numero di convenzioni internazionali in cui lo sviluppo sostenibile è contemplato determina il sorgere di una fitta rete di obblighi negoziali che tendono a sovrapporsi non solo reciprocamente, ma anche e soprattutto con altri settori del diritto internazionale.

In virtù quindi dei già citati possibili conflitti che possono potenzialmente sorgere tra gli obblighi assunti dagli Stati dovuti alla sottoscrizione da parte di questi ultimi a trattati multilaterali ambientali e gli impegni presi sul piano delle relazioni economiche internazionali, che costituiscono il sostrato della crescita economica globale.

Data quindi l'estrema rilevanza dei rapporti che intercorrono tra lo sviluppo sostenibile e le regole che presiedono alle attività economiche internazionali, nei successivi capitoli verranno esaminati i principali profili di contrasto tra le due discipline nonché i relativi tentativi di soluzione.

## Capitolo II

### *Lo sviluppo sostenibile nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*

#### *1. La rilevanza del commercio internazionale nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.*

Il commercio internazionale può essere considerato sicuramente tra le principali forze trainanti della crescita economica globale. La liberalizzazione del mercato ha come effetto quello di migliorare l'allocazione delle risorse, determinando di conseguenza un aumento dei redditi nazionali e quindi del benessere generale. Allo stesso tempo, la liberalizzazione dei mercati ha inevitabili ripercussioni tanto sull'ambiente naturale quanto sui livelli e la struttura dell'occupazione. Mercati più liberi promuovono l'espansione delle attività economiche e quindi dell'industrializzazione, andando però incontro ad un aumento dell'inquinamento e del consumo delle risorse naturali.

Nel quadro di una trattazione completa del rapporto che intercorre tra lo sviluppo sostenibile ed il commercio internazionale, non è infatti possibile non prendere in considerazione il ruolo fondamentale rivestito in questo settore dalla suddetta Organizzazione. Infatti, l'aumento considerevole, sia per valore monetario che per volume, degli scambi commerciali soggetti alla disciplina OMC, in congiunzione con la complessità delle regole su cui la stessa si fonda, le quali sempre di più maggiormente interessano aspetti differenti da quelli tradizionalmente associati alla politica commerciale convenzionale, attribuiscono un ruolo di spiccata importanza all'Organizzazione nella definizione della *global governance* degli affari internazionali. Tale ruolo è rafforzato anche grazie all'apposito meccanismo di risoluzione delle controversie, cui sempre più Stati fanno ricorso per la risoluzione delle dispute che sorgono tra loro<sup>52</sup>, per garantire

<sup>52</sup> Il meccanismo di risoluzione delle controversie che sorgono tra gli Stati membri dell'Organizzazione è disciplinato dall'Intesa sulla soluzione delle controversie (DSU),

l'esecuzione delle proprie regole, e soprattutto una superiorità istituzionale delle norme derivanti dai trattati commerciali rispetto alle altre norme internazionali pattizie. Una testimonianza di ciò è rappresentata dalle situazioni in cui le incisive regole dei trattati multilaterali commerciali finiscono spesso con il rappresentare un ostacolo per l'adozione di standard più elevati in materia di protezione dell'ambiente e dei diritti umani, sebbene non siano mancati i tentativi di assicurare un supporto reciproco tra politiche commerciali e politiche di natura diversa, quali quelle volte alla promozione dello sviluppo sostenibile. Constatando che la maggior parte degli attuali Stati membri dell'Organizzazione è costituita da Paesi in via di sviluppo, i quali continuano a perorare la loro posizione di riluttanza nei confronti dell'introduzione, all'interno degli accordi OMC, di dispositivi volti ad accordare maggiore discrezionalità agli Stati nella determinazione di speciali regimi di accesso al mercato per esigenze ambientali, nella preoccupazione che l'instaurazione da parte delle potenze industrializzate di un protezionismo economico mediante tali disposizioni. Tuttavia, cresce in seno agli organi dell'OMC, la presa di coscienza riguardo il peso specifico che l'Organizzazione esercita nel contesto della promozione dello sviluppo sostenibile e nella volontà della stessa di contribuire attivamente alla sua realizzazione. Ed il ruolo di preminenza rivestito dall'Organizzazione mondiale del commercio per il perseguimento dello sviluppo sostenibile è oggi affermato con chiarezza nell'obiettivo 17.10 dell'Agenda 2030, espresso in termini analoghi a quelli utilizzati dall'Agenda 21.

## 2. *Accordi OMC e sviluppo sostenibile.*

contenuta nell'allegato 2 dell'Accordo di Marrakech del 1994. Si tratta di un sistema del tutto peculiare che prevede, accanto ai classici mezzi diplomatici di risoluzione delle controversie, come la conciliazione o la mediazione, una procedura articolata fondata sulla costituzione di panel, cui è affidato il compito di dirimere le controversie applicando il diritto dell'Organizzazione mondiale del commercio. I panel sono chiamati ad adottare dei rapporti contro i quali è possibile proporre appello, ma per soli errori di diritto, davanti ad un Organo d'appello composto da sette membri e dal carattere permanente. Affinché il rapporto adottato dal panel, o dall'Organo di appello, possa diventare vincolante per le parti è necessario che venga approvato dal *Dispute Settlement Body* attraverso un *consensus* invertito.

Le fondamenta su cui si regge l'attuale apparato normativo e istituzionale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sono delineate dal complesso di accordi adottati in occasione della Conferenza di Marrakech del 1994.

Nello specifico, l'Atto finale della Conferenza, che sancì i risultati raggiunti all'esito dell'esperienza settennale dell'*Uruguay round*, era composto, oltre che dall'accordo istitutivo dell'Organizzazione, da una serie di accordi che gli Stati si erano impegnati a ratificare nel contesto del c.d. *single undertaking approach*. Questi accordi sono: l'Accordo sul commercio delle merci (GATT '94); l'Accordo sul commercio dei servizi (GATS); l'Accordo sugli aspetti commerciali della proprietà intellettuale (TRIPS); l'Intesa sulla soluzione delle controversie (DSU); l'Accordo per l'esame periodico delle politiche commerciali degli Stati membri. Sempre all'interno della serie di accordi a completamento della disciplina del GATT '94, si aggiunsero l'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi e l'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie. Delineatasi una disciplina completa organica e di ampio respiro per la regolamentazione degli scambi commerciali, che fino a quel momento avevano trovato il loro regolamento all'interno delle regole, contenute nel GATT '47.

In particolare, il GATT del 1947 ha rappresentato il modello per l'elaborazione del moderno GATT 1994, pur non contenendo alcun tipo di riferimento alla protezione dell'ambiente o dei diritti dei lavoratori, né tantomeno all'obiettivo dello sviluppo sostenibile: al contrario, nel preambolo dello stesso documento, le Parti si impegnavano a promuovere il «*full use of the resources of the world*». E considerando che è solo a partire dalla fine degli anni '60 che le questioni ambientali iniziarono ad ottenere un primo riconoscimento sul piano delle relazioni diplomatiche ciò non rappresenta un motivo per cui essere sorpresi. Quando, però, nel 1986, i 125 Stati parti del GATT '47 si riunirono a Punta del Este per dare avvio al ciclo di negoziati finale, il contesto internazionale aveva subito una notevole trasformazione. Fondamentali furono documenti come la *World Conservation Strategy* e la Carta della Natura i quali furono espressione di una forte necessità di integrare nelle politiche di sviluppo e nelle relazioni economiche internazionali considerazioni relative alla tutela delle



risorse della biosfera. Non a caso solo l'anno successivo la Commissione Brundtland elaborò la prima definizione di sviluppo sostenibile. Agli albori degli anni '90 iniziarono a farsi largo nell'agenda commerciale le preoccupazioni relative a possibili contrasti con le politiche ambientali. In realtà, anche in assenza di riferimenti testuali, già il GATT '47 aveva preso in considerazione l'“obiettivo” dello sviluppo sostenibile. Affermando nel rapporto *US – Tuna* del 1994, che «*the objective of sustainable development, which includes the protection and preservation of the environment, has been widely recognized by the contracting parties to the General Agreement*»<sup>53</sup>. E questo riconoscimento *de facto* mutò in un riconoscimento formale mediante l'inserimento nel preambolo dell'Accordo di Marrakech del 1994 della formula rappresentata di seguito:

*Le Parti del presente Accordo, riconoscendo che le loro relazioni nel campo del commercio e delle attività economiche dovrebbero essere finalizzate ad innalzare il <tenore di vita, a garantire la piena occupazione, (...) consentendo al tempo stesso un impiego ottimale delle risorse mondiali, conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, che miri a tutelare e a preservare l'ambiente (...)*

A ciò va aggiunto che, nel corso dell'*Uruguay round*, gli Stati furono decisamente contrari all'assunzione di obblighi preordinati alla promozione dello sviluppo sostenibile e al riconoscimento dell'importanza dei “*non trade values*”, e ciò sulla base della possibilità che gli stessi avrebbero potuto rappresentare un ostacolo agli scambi commerciali. Nello specifico, con riferimento alla promozione dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, era già diffusa la pratica da parte degli Stati industrializzati erano già soliti introdurre nei propri trattati commerciali una serie di clausole sociali, contenenti standard minimi da rispettare nella predisposizione della normativa lavoristica. Tuttavia, a causa soprattutto dell'opposizione dei Paesi in via di sviluppo, che temevano che il rispetto di tali standard avrebbero danneggiato alla loro competitività nel mercato

<sup>53</sup> Rapporto del panel, *US – Tuna*, 16 giugno 1994, par. 5.42, consultabile online nel sito [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/gatt\\_e/92tuna.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/gatt_e/92tuna.pdf).

della manodopera, questa pratica non venne mai istituzionalizzata.

In merito invece all'esigenza di conciliare liberalizzazione degli scambi commerciali e conservazione dell'ambiente, questa costituì il corpo della Decisione Ministeriale sull'ambiente e lo sviluppo, per la quale venne costituito il Comitato per il commercio e l'ambiente, aperto a tutti gli Stati membri. Al Comitato, il cui compito sarebbe dovuto essere quello di coadiuvare il Consiglio generale, fu affidato il compito di «*identify the relationship between trade measures and environmental measures, in order to promote sustainable development*» e, conseguentemente, di suggerire eventuali modifiche o integrazioni alla disciplina multilaterale degli scambi commerciali.

Il dibattito sulla relazione tra ambiente e sviluppo venne ripreso nel contesto dell'iniziativa lanciata a Doha nel novembre 2001 la cui occasione era costituita dall'avvio di un programma strutturato di negoziati, la c.d. Agenda di Doha sullo Sviluppo, riguardante una serie di materie e problematiche correlate al commercio internazionale, peraltro non ancora portato a termine. Vennero incoraggiati inoltre gli sforzi per promuovere la cooperazione tra l'OMC e le varie organizzazioni internazionali ambientali e di sviluppo. Il par. 51 consolidava nuovamente l'autorità del Comitato su commercio e sviluppo e del Comitato su commercio e ambiente, attribuendo il ruolo di sedi privilegiate per un dialogo costruttivo volto ad una migliore comprensione delle dimensioni sociali ed ambientali dello sviluppo economico<sup>54</sup>.

Tuttavia, non si è mai riusciti a raggiungere nessun risultato concreto e gli stessi negoziati avviati dal Doha *round* subirono una brusca battuta di arresto, terminando in maniera definitiva, nel 2011. Nonostante il percorso non poco altalenante appena illustrato, vanno evidenziati alcuni passi avanti nella direzione di raggiungere specifici obiettivi e traguardi fissati dall'Agenda 2030, ma si tratta di interventi limitati e settoriali, che costituiranno il corpo di un'analisi

54 Il par. 51 recita: «the Committee on Trade and Development and the Committee on Trade and Environment shall, within their respective mandates, each act as a forum to identify and debate developmental and environmental aspects of the negotiations, in order to help achieve the objective of having sustainable development appropriately reflected». Il testo integrale della dichiarazione di Doha è consultabile online nel sito [www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/min01\\_e/mindecl\\_e.htm#trade\\_environment](http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm#trade_environment).

successiva. In contrasto, con riferimento agli accordi materiali principali, non sono ancora intervenute quelle modifiche strutturali ritenute necessarie a rendere gli stessi in linea con i principi dello sviluppo sostenibile. Di conseguenza, nel caso in cui l'osservanza degli obblighi posti dai suddetti accordi si traduca, per lo Stato interessato, in un ostacolo all'adozione di misure necessarie per la promozione dello sviluppo sostenibile, spetterà agli organi giudicanti mettere in ordine i vari interessi in gioco, attraverso una non semplice operazione interpretativa.

*3. I profili problematici della disciplina del GATT 1994: il principio di non discriminazione ed il concetto di "somiglianza".*

I governi nazionali impegnati nella negoziazione degli accordi materiali commerciali, avendo la volontà di consentire l'ingresso nel sistema OMC dei valori propri dello sviluppo sostenibile, hanno spinto per un "approccio preventivo", consistente nell'inserimento di una serie di disposizioni volte a limitare l'operatività dei trattati commerciali in caso di necessità di protezione di valori di natura non commerciale. Infatti è previsto che uno stato abbia discrezionalità nell'applicazione di misure particolari in merito alla circolazione di prodotti nazionali o in merito ai processi con cui questi vengono creati all'interno dei propri confini nazionali per ragioni di carattere ambientale o sociale, tuttavia non è impossibile che queste decisioni interne possono presentare profili di extraterritorialità, producendo effetti anche in relazione all'accesso al mercato di prodotti provenienti da pesi terzi e con l'eventualità che questi possano dar vita al verificarsi di situazioni in contrasto con gli accordi materiali commerciali. Qualora queste situazioni si verificassero concretamente dovranno essere vagliate alla stregua dei criteri giustificativi previsti dagli accordi medesimi.

Per comprendere al meglio l'approccio adottato dall'Organizzazione per affrontare le tematiche delle misure interne le quali possono avere effetti al di là dei confini nazionali, va in primis preso in considerazione il principio cardine che informa l'intera disciplina del commercio internazionale è il principio di "non

discriminazione”, il quale trova compiuto riconoscimento nelle sue dimensioni interna ed esterna. Agli artt. I e III dell’Accordo Generale Sul Commercio e le Tariffe. Il primo è espressione della clausola della nazione più favorita (MFN), in base alla quale i vantaggi o i privilegi accordati da una parte contraente ai prodotti di uno Stato membro devono essere estesi, “*immediately and unconditionally*”, ai prodotti provenienti da tutti gli altri Stati membri<sup>55</sup>. L’Art. III:1 enuncia, invece, il principio del trattamento nazionale, il quale impone alle parti di non sancire misure di tassazione o regolamentazioni «*to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production*»<sup>156</sup>. Più dettagliatamente, al par. 2 si afferma che i prodotti importati provenienti da un altro Stato membro «*shall not be subject, directly or indirectly, to internal taxes or other internal charges of any kind in excess of those applied, directly or indirectly, to like domestic products*»; nel par. 4 è previsto che ai prodotti importati provenienti da un altro Stato membro venga accordato «*treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use*». Da ciò che è stato appena illustrato è riscontrabile che, nell’ambito del commercio internazionale, il principio di non discriminazione ha come obiettivo quello di evitare che vengano introdotte misure protezionistiche e di migliorare le condizioni di concorrenza. Di conseguenza, potrebbero essere inglobate nel divieto di non discriminazione anche quelle misure che prevedono trattamenti nazionali più favorevoli nei confronti di produttori nazionali che si trovano in una posizione di svantaggio rispetto a produttori stranieri di merci o servizi “simili”. Particolare attenzione degli esperti è rivolta verso situazioni che derivano dall’applicazione del principio di non discriminazione nella sua dimensione interna, in quanto essa è

55 Questo principio soffre però due deroghe fondamentali: la presenza di un trattamento di favore che sia previsto sulla base di accordi regionali (art. XXIV GATT e art. V GATS) e la possibilità di accordare preferenze ai paesi in via di sviluppo. Gli accordi OMC contengono infatti una serie di disposizioni relative al trattamento speciale e differenziato da riservare ai paesi in via di sviluppo, che si declina in eccezioni dalla disciplina generale, in affievolimento degli obblighi posti a carico degli stessi, in regole procedurali più favorevoli e assistenza tecnica.

56 L’art. II del GATS si prevede che il trattamento nazionale possa essere applicato solo in relazione a specifiche modalità di fornitura di un determinato servizio.

limitata alle discriminazioni sia *de jure* che *de facto*. Ed è in relazione a queste ultime che sorgono i principali problemi: determinate misure regolamentari adottate da uno Stato ben potrebbero comportare l'applicazione di un trattamento differenziato tra prodotti nazionali e prodotti "simili" provenienti dall'estero, rischiando quindi di essere ritenute inammissibili perché in contrasto con il suddetto art anche qualora non fosse pervenuto un intento discriminatorio. Gli elementi costitutivi del principio sono quindi la "somiglianza" tra prodotti nazionali e prodotti stranieri e l'esistenza di un "trattamento differenziato"<sup>57</sup>.

In diverse occasioni gli organi giudicanti costituiti per dirimere le controversie tra Stati membri OMC sono stati chiamati ad esprimersi sul concetto di somiglianza. In relazione ad istanze ambientali un esempio a riguardo è costituito dal caso EC - Asbestos del 2001<sup>58</sup>, in cui l'Organo di Appello fece chiarezza sul concetto di somiglianza in relazione al requisito previsto dall'art. III:4 del GATT. Si trattava di una controversia sorta tra Canada e Francia a seguito dell'adozione, da parte di quest'ultimo Stato, di un provvedimento che proibiva l'importazione di amianto e di prodotti contenenti amianto in virtù dei danni provocabili dallo stesso. Il Canada, rilevando l'esistenza di alcune tipologie di fibre di amianto delle quali non era stata accertata la pericolosità, aveva contestato tale

<sup>57</sup> Per quanto riguarda il termine "somiglianza" esso appare in una pluralità di disposizioni del GATT e l'Organo di appello ha ritenuto che quest'ultimo possa assumere diverse interpretazioni, a seconda del contesto in cui è inserito. Se i prodotti non sono simili non potrà essere individuata alcuna discriminazione, in quanto la differenza di trattamento sarà giustificata proprio dalle differenti caratteristiche dei prodotti. Al contrario, prodotti simili non possono essere trattati diversamente, fatta eccezione per il caso in cui il trattamento differenziato possa essere giustificato facendo ricorso a particolari clausole quali l'Art. XX dello stesso GATT. Si considerano prodotti simili quelli presentano analogie con riferimento alle proprie caratteristiche fisiche, al loro uso, alle preferenze dei consumatori o alle classificazioni a scopo tariffario. Inoltre, Per definire un determinato provvedimento regolamentare come di natura protezionistica, è necessario che tra i prodotti domestici protetti e quelli stranieri importati esista un rapporto di concorrenza, per cui l'articolo in esame troverà applicazione innanzitutto nei confronti di quei prodotti tra i quali sussiste una tale relazione

<sup>58</sup> Rapporto dell'Organo di Appello, *European Communities – Measures affecting asbestos and asbestos-containing products*, 12 marzo 2001, consultabile online nel sito <https://docs.wto.org/dol2fe/Page>. V. anche Rapporto dell'Organo di Appello, *Chile – Taxes on alcoholic beverages*, 13 dicembre 1999, consultabile online nel sito [http://www.worldtradelaw.net/reports/wtoab/chile-alcohol\(ab\).pdf.download](http://www.worldtradelaw.net/reports/wtoab/chile-alcohol(ab).pdf.download).

provvedimento, ritenendo che determinasse un'ingiusta discriminazione tra prodotti contenenti sì fibre di amianto, ma non cancerogene e prodotti, sostanzialmente analoghi, contenenti fibre alternative - da considerare "similari" ai fini dell'art. III:4. Sebbene il in primo grado fossero state accolte le argomentazioni del Canada sul concetto di somiglianza, l'Organo di appello ha invece ritenuto l'opposto: sostenendo che «*under Article III:4, evidence relating to health risks may be relevant in assessing the competitive relationship in the marketplace between allegedly "like" products*», ribadendo chiaramente la pericolosità del bene per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

#### 4. *Segue: il regime delle eccezioni dell'Art. XX GATT.*

I trattati multilaterali prevedono infatti una serie di deroghe che, coerentemente con il principio di integrazione, mirano a garantire che i valori fondamentali della tutela dell'ambiente e dell'uomo. Il regime in parola è contenuto nell'Art. XX GATT, che contiene un elenco tassativo di "eccezioni generali" in virtù delle quali uno Stato Parte può adottare, in deroga alla disciplina generale, provvedimenti restrittivi degli scambi. Tuttavia, come emerge dalle note conclusive nel rapporto del panel nel caso *EC - Tariff Preference*<sup>59158</sup>, l'obiettivo dello sviluppo sostenibile in quanto tale, non è incluso nel suddetto elenco pur essendo richiamato nel preambolo e per tale motivo lo stesso non potrà essere posto a fondamento di misure restrittive dei commerci al pari degli obiettivi indicati dall'Art. XX.

Le eccezioni maggiormente rilevanti in merito trattazione sono quelle indicate alle lett. b) e g): in virtù della prima, una parte contraente può porre in essere

59 Rapporto del panel, EC — Tariff Preferences, 1 dicembre 2003. A conclusione del rapporto si legge: «the Panel notes that, in their written submissions and in the course of the hearings, the beneficiary countries of the Drug Arrangements have repeatedly emphasized the benefits of sustainable development for these countries derived from the operation of the Drug Arrangements. The Panel sympathizes with these concerns. At the same time, the Panel recalls that its terms of reference are not to determine the benefits to these countries derived from the Drug Arrangements, but to examine India's claim and the European Communities' defence regarding Article I:1 of GATT 1994 and the Enabling Clause». Consultabile online nel sito [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds246\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds246_e.htm).

misure «*necessary to protect human, animal or plant life or health*»; in forza della seconda, agli Stati è riconosciuto il potere di adottare provvedimenti «*relating to the conservation of exhaustible natural resources*», a patto però che gli stessi siano eseguiti “congiuntamente a” restrizioni a livello domestico<sup>159</sup>. Si nota subito la differenza di terminologia impiegata all’interno di queste disposizioni: mentre la lett. b) richiede che le misure siano “*necessary to*”, la lett. g) utilizza il termine “*relating to*” con importanti implicazioni a livello interpretativo. Con riferimento all’eccezione di cui alla lett. b), e l’Organo di appello ha elaborato uno specifico test da utilizzare per constatare la necessità della misura; test che all’inizio era concepito per l’eccezione di cui alla lett. d), ma successivamente applicato in maniera identica in relazione alla lett. b), data l’analogia dei termini impiegati. La prima versione del test in parola, battezzata dalla dottrina con il nome di “*classical necessity test*” è stata sviluppata dal panel GATT nel caso *US – Section 337*, risalente al 1989. Per accertare la necessità della misura contestata, il panel si chiese se lo Stato avesse utilizzato quella che, tra le misure ragionevolmente disponibili, presentava il minor grado di incompatibilità con la disciplina del GATT, intendendosi come ragionevolmente disponibili tutte le misure, alternative a quella in concreto adottata, che ci si può aspettare vengano adottate per il perseguimento del medesimo obiettivo<sup>60</sup>. Agli inizi degli anni 2000, però, iniziò a farsi largo nella giurisprudenza OMC un nuovo approccio per l’accertamento del requisito della necessità. Nel caso *Korea - Beef*<sup>61</sup>, l’Organo di appello, dopo aver puntualizzato che la locuzione “*necessary to*” è suscettibile di ricomprendere un ampio spettro di gradi di necessità, che variano dalla più stringente formula “*indispensable for*” alla meno severa “*making a contribution to*”, sostenne che nel contesto dell’Art. XX, la

60 Rapporto del panel, *US – Section 337 of the Tariff Act of 1930*, 16 gennaio 1989, par. 5.26, consultabile *online* nel sito [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/gatt\\_e/87tar337.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/gatt_e/87tar337.pdf). E quanto al requisito della ragionevole disponibilità, esso consiste nella possibilità per lo Stato di adottare una misura che sia egualmente efficace per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

61 Rapporto dell’Organo di Appello, *Korea – Measures affecting imports of fresh, chilled and frozen beef*, 11 dicembre 2000, consultabile *online* nel sito [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\\_Search/FE\\_S\\_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=12458&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=12458&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True).

necessità «*is located significantly closer to the pole of “indispensable”*». Secondo l’Organo di appello per considerare una misura “necessaria” ex lett. d), essa dovrebbe essere quanto meno fortemente strumentale per raggiungere l’obiettivo perseguito; circostanza da verificarsi utilizzando come parametri di riferimento il contributo apportato dalla misura nell’ottica dello scopo perseguito, l’importanza dello scopo stesso e l’impatto esercitato dalla misura sul commercio. Questo ragionamento è stato applicato, nel caso *EC – Abestos*, a misure per le quali era stata fatta valere l’eccezione di cui alla lett. b) dell’Art. XX.

Per quanto riguarda invece l’eccezione rappresentata da esigenze di conservazione delle risorse esauribili, nel report *US – Shrimps* del 1998, l’Organo di appello affermò che il requisito di cui alla lett. g) doveva ritenersi sussistente in tutti quei casi in cui vi fosse una «*close and genuine relationship of ends and means*»<sup>62</sup> e la misura in questione non fosse «*merely incidentally or inadvertantly aimed at the conservation*» di una risorsa esauribile<sup>63</sup>. Inoltre, il caso *US - Shrimp* è un primo esempio di controversia in cui l’Organo di appello si avvale dello sviluppo sostenibile nella sua attività ermeneutica. La controversia ebbe origine a causa della contestazione, da parte di India, Malaysia, Pakistan e Thailandia, nei confronti di diversi provvedimenti statunitensi che ponevano restrizioni all’importazione di gamberetti provenienti dagli Stati in questione, in ragione delle modalità con cui gli stessi venivano pescati, ritenute dannose per la salute delle tartarughe marine<sup>64</sup>. Gli Stati Uniti si difesero, affermando che le proprie misure dovevano ritenersi ammissibili perché giustificate dalla necessità di proteggere la salute umana e animale e, allo stesso

62 Rapporto dell’Organo di Appello, *US – Shrimps*, 12 ottobre 1998, par. 136, consultabile [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\\_Search/FE\\_S\\_S006.aspx?Query=\(@Symbol=%20wt/ds58/ab/r\\*%20not%20rw\\*\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds58/ab/r*%20not%20rw*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#) nel sito

63 Allo stesso modo v. Rapporto dell’Organo di Appello, *US – Gasoline*, 29 aprile 1996, p. 19, consultabile [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\\_Search/FE\\_S\\_S006.aspx?Query=\(@Symbol=%20wt/ds2/ab/r\\*%20not%20rw\\*\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds2/ab/r*%20not%20rw*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true) nel sito



tempo, strumentali alla conservazione di “risorse naturali esauribili”. A tal proposito, l’Organo di appello si avvale della nozione dello sviluppo sostenibile per proporre un’interpretazione evolutiva dell’eccezione di cui all’art. XX lett. g) dell’Accordo generale sul commercio e sulle tariffe, ed in particolare della nozione di “risorse naturali esauribili”<sup>165</sup>. Secondo l’organo giudicante, la formula contenuta nel preambolo dell’Accordo di Marrakech «*demonstrates a recognition by WTO negotiators that optimal use of the world's resources should be made in accordance with the objective of sustainable development*» e pertanto «*it must add colour, texture and shading to our interpretation of the agreements annexed to the WTO Agreement*». Di conseguenza, l’Organo di appello, pur riconoscendo che con il termine “risorse naturali esauribili” generalmente intendeva l’insieme delle risorse minerarie ed energetiche non rinnovabili, ammise che garantire la conservazione delle tartarughe costituiva una valida eccezione ai sensi della lett. g) dell’art. XX.

In virtù del differente approccio seguito nella formulazione del test di necessità, l’eccezione di cui alla lett. g) è potenzialmente idonea a inglobare al suo interno un numero di provvedimenti maggiore rispetto a quello coperto invece dalla lett. b), il che determina per gli Stati membri l’attribuzione di un margine più ampio di discrezionalità per la scelta delle misure utilizzate nel perseguimento dell’obiettivo della conservazione delle risorse esauribili. Nella prassi però, i confini appena delineati risultano notevolmente ridimensionati per merito dell’applicazione del particolare test previsto dallo chapeau dell’Art. XX, ossia dal paragrafo introduttivo dell’articolo. Infatti, viene evidenziato nella clausola che introduce il testo della disposizione, che gli interventi aventi come fine il perseguimento di obiettivi contemplati potranno essere ritenuti ammissibili solo qualora non costituiscano «*a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade*». Pertanto, anche qualora la misura adottata venga confermata tra quelle “necessarie”, lo Stato dovrà comunque dimostrare che il provvedimento non persegue parallelamente alla natura dichiarata dei fini protezionistici, imponendo in verità, degli ostacoli alla libera circolazione. Le

implicazioni di tale clausola sono particolarmente rilevanti nell'ottica della promozione dello sviluppo sostenibile, anche se la sua reale portata resta ancora difficilmente qualificabile. In casi quali *US – Gasoline*, *US – Shrimps* e *Brazil - Retreaded Tyre*, le misure contestate, seppure ritenute ammissibili sulla base degli obiettivi perseguiti, che nello specifico erano rappresentati dalla tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo, furono dichiarate illegittime in virtù del contrasto con lo *chapeau* dell'Art. XX, data la loro applicazione arbitraria e ingiustificatamente discriminatoria. L'Organo di Appello, nel tentativo di fare chiarezza sul contenuto della clausola in esame e sul rapporto che intercorre tra la stessa e gli specifici obiettivi elencati all'Art. XX, nel caso *US – Gasoline*, affermò che lo *chapeau* «*by its express terms addresses, not so much the questioned measure or its specific contents as such, but rather the manner in which the measure is applied*», avendo quindi come fine ultimo quello di prevenire «*the abuse of the [general] exceptions*»<sup>64</sup>. Nel caso *US – Shrimps*, l'Organo di Appello perfezionò poi la sua definizione di abuso di diritto sulla base delle modifiche intervenute nel preambolo del nuovo GATT: in virtù dell'esplicito richiamo all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, l'Organo ritenne che per la determinazione dell'abuso di diritto sia necessario operare una valutazione plenaria di tutti i valori presenti, e quindi anche di quelli non di natura commerciale. Quanto poi ai criteri che devono essere impiegati per accertare nel concreto l'esistenza dell'abuso, questi sono previsti nello *chapeau*: si avrà quindi abuso di diritto nel caso in cui la misura posta in essere rappresenti una discriminazione ingiustificata, una discriminazione arbitraria o talvolta una restrizione dissimulata<sup>65</sup>.

Dall'analisi appena svolta è possibile affermare che, nel trattare controversie caratterizzate da misure nazionali restrittive degli scambi commerciali, l'Organo di Appello tende ad individuare requisiti stringenti da rispettare affinché determinate misure possano rientrare nel regime eccezionale. Secondo uno studio condotto dall'ONG Public Citizen, fino ad agosto 2015 c'erano stati 43 casi nei

<sup>64</sup> Rapporto dell'Organo di Appello, *US – Gasoline*, cit., p. 21.

<sup>65</sup> M. CHI, 'Exhaustible Natural Resource' in *WTO Law: GATT Article XX (g) Disputes and Their Implications*, 2014.

quali l'Art. XX era stato invocato da uno Stato convenuto per difendere la propria misura nazionale ritenuta in violazione del sistema OMC. Tra questi solo, nel caso *EC – Abestos*, di cui si è parlato, l'Organo di appello ha ritenuto soddisfatti tutti i requisiti previsti.

5. *Gli aspetti rilevanti dell'accordo sulle barriere tecniche al commercio e dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.*

L'Accordo sulle barriere tecniche al commercio (TBT Agreement), è stato predisposto allo scopo di completare la disciplina prevista dal GATT '94 relativa al divieto di imposizione di ostacoli non tariffari all'importazione, quest'ultimo fu adottato a seguito dell'Uruguay Round. Nell'ambito degli scambi commerciali internazionali molto spesso accade che uno Stato decida di subordinare l'ammissione di prodotti provenienti dall'estero al rispetto di determinati requisiti tecnici. Tuttavia, tali standard è possibile differiscano nei vari ordinamenti comportando oneri aggiuntivi per l'adeguamento da parte degli esportatori, rappresentando inoltre un rischio per l'accesso al mercato interno dello Stato importatore. Pertanto, volendo porre un freno all'arbitrarietà nella predisposizione di tali standard arginando di conseguenza il rischio che gli Stati si possano avvalere degli stessi per istituire forme di protezionismo, l'accordo ha come obiettivo la promozione l'armonizzazione e l'uniformità delle normative interne.

L'art. 1 dell'Accordo e l'art. 1 dell'Allegato A definiscono l'ambito di applicazione *ratione materiae*: questo comprende anche i regolamenti tecnici, gli standard e alle procedure di valutazione di conformità inerenti non solo alle caratteristiche dei prodotti, ma anche ai processi di produzione ad esso correlato, eccezion fatta per le prescrizioni tecniche elaborate per la necessità di produzione e di consumo degli organismi governativi, e delle misure sanitarie e fitosanitarie, per le quali troverà applicazione l'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (*SPS Agreement*). Da ciò si evince che per l'individuazione del regime da applicare, oltre che al tipo della misura nella quale è contenuta la

prescrizione, si dovrà tener conto anche all'obiettivo dalla stessa perseguito. Si tratta però di una ricostruzione incompleta, poiché non vengono chiariti i dubbi sorti qualora fossimo in presenza di un'unica misura che persegue una pluralità di obiettivi legittimi, e quindi rientrante eventualmente nell'ambito di applicazione sia dall'uno che dall'altro accordo. La risoluzione della questione è cruciale poiché i requisiti previsti dall'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie per la legittimità delle misure restrittive sono più stringenti di quelli previsti dall'accordo sulle barriere tecniche<sup>66</sup>. Soffermandosi invece esclusivamente sulla disciplina materiale dell'accordo, va innanzitutto menzionato l'art. 2.1, in maniera analoga come viene fatto negli artt. I e III del GATT, il principio di non discriminazione, sia nella sua dimensione interna che in quella esterna. Al paragrafo 2 del suddetto art. questo pone a carico degli Stati membri il divieto di preparare, adottare o applicare, esclusivamente regolamenti tecnici, che possano in qualche modo causare un danno al commercio internazionale. Tuttavia, viene prevista la possibilità di adottare regolamenti tecnici per il perseguimento di obiettivi legittimi, tra i quali possiamo identificare la protezione dell'ambiente e dei diritti umani, a patto che ci sia un rapporto di bilanciamento tra gli effetti sul mercato e gli obiettivi prefissati<sup>67</sup>. Se, quindi, da un lato, l'accordo richiede che le misure che costituiscono barriere tecniche al commercio siano necessarie e non discriminatorie, dall'altro si ammette comunque la possibilità che, in nome di valori percepiti come particolarmente meritevoli di tutela, possano essere introdotte deroghe alla disciplina generale. In maniera analoga, il paragrafo 4 consente agli Stati di preferire agli standard internazionali i propri standard nazionali, nella misura in cui i primi appaiano inadeguati per il perseguimento degli obiettivi legittimi in ragione di «fattori climatici o geografici fondamentali o problemi tecnologici fondamentali». In questi casi però, lo Stato in questione sarà però tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi procedurali di carattere informativo consistenti nella notifica agli altri Stati membri, attraverso la

<sup>66</sup> In argomento, v. M. R. MAURO, *Diritto internazionale dell'economia*, Napoli, 2019.

<sup>67</sup> L'art. 2.2, a differenza dell'Art. XX del GATT contiene una lista non tassativa degli obiettivi legittimi che possono essere perseguiti dagli Stati. Più specificamente, questi obiettivi sono *inter alia*: «*national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment*».

segreteria dell'OMC, dei prodotti che costituiranno oggetto di regolamento, precisando le ragioni e gli obiettivi perseguiti.

Furono tre i rapporti adottati dall'organo di appello nel 2012 i quali avevano il compito di fare chiarezza su una serie di disposizioni sostanziali dell'Accordo sulle barriere tecniche al commercio. Tra questi, il rapporto sul caso *US –Tuna II*<sup>68</sup> è particolarmente interessante perché si occupa della questione dell'etichettatura ecologica e dei requisiti che la stessa deve possedere. La controversia fu la conseguenza di un ricorso presentato dal Messico nei confronti di una misura statunitense che istituiva l'etichettatura *Dolphin-safe*: l'etichetta aveva come scopo quello di informare i consumatori che le confezioni di tonno sulla quale era stata affissa indicavano un tonno pescato con metodi rispettosi della salute e dell'integrità dei delfini. L'utilizzo dell'etichetta era quindi vietato per quel tonno presente sul mercato statunitense, che non era stato pescato secondo le modalità richieste dal regime di etichettatura. Secondo il Messico, tale restrizione della disciplina impediva l'accesso nel mercato statunitense del tonno di propria pesca, costituendo a loro avviso una discriminazione ingiustificata. Gli Stati Uniti in loro difesa sostennero la tesi secondo cui la misura in questione rappresentasse in realtà uno standard volontario, e non un regolamento tecnico, in quanto, per la sua applicazione, non era richiesta espressamente l'origine del prodotto. Secondo un'interpretazione definibile come innovativa, il panel e l'Organo di appello, considerarono l'etichettatura in esame come un regolamento tecnico. Secondo l'Organo di Appello, infatti, «*while it is possible to sell tuna products without a 'dolphin-safe' label in the United States, any 'producer, importer, exporter, distributor or seller' of tuna products must comply with the measure at issue in order to make any 'dolphin-safe' claim*», per cui la misura in parola aveva nel concreto carattere obbligatorio. A seguito di questa decisione, molti sistemi di etichettatura ecologica nella maggioranza ritenuti come standard volontari potrebbero invece essere appartenenti alla categoria di regolamenti tecnici, con la conseguente necessità di rispettare requisiti più stringenti per la loro ammissibilità.

68 Report dell'Organo di Appello, *US –Tuna II*, cit., par. 196

Tuttavia all'accordo TBT non è stato esente da critiche da parte di alcuni gruppi ambientalisti, preoccupati che dall'armonizzazione degli standard adottati a livello internazionale possano derivare delle ingiuste restrizioni alla libertà degli Stati nella determinazione del livello di protezione da assicurare all'ambiente. Infatti, secondo gli attivisti, le notevoli disparità tra Paesi del Nord e Paesi in via di sviluppo riscontrate nel grado di protezione accordata all'ambiente potrebbero, una parabola discendente degli standard di protezione, in nome della tutela della libertà degli scambi. All'interno del ventaglio di proposte figurava l'introduzione di disposizioni che andassero ad incrementare la flessibilità dell'impianto normativo dell'accordo TBT, sul modello offerto dal regime in materia di misure sanitarie e fitosanitarie.

Utilizzando una logica analoga all'Accordo sulle barriere tecniche al commercio, ma con un ambito di applicazione più specifico, risponde l'Accordo sulle misure Sanitarie e Fitosanitarie (SPS Agreement), anch'esso adottato nel contesto dell'Uruguay round. Le misure oggetto di disciplina, riscontrabili all'interno dell'Allegato A del medesimo accordo, sono rappresentate da provvedimenti i quali mirano a proteggere la salute dell'uomo, degli animali e delle piante nel territorio dello Stato membro dai rischi derivanti dalla possibile entrata e diffusione di malattie o di sostanze tossiche contenute in alimenti o bevande. Tali misure possono quindi rappresentare un contributo importante per il raggiungimento dell'obiettivo 2.1 dell'Agenda 2030, sulla base del quale si richiede agli Stati di assicurare, entro il 2030, l'accesso ad alimenti sani e nutrienti a tutta la popolazione mondiale.

In relazione ai principi che devono presiedere all'adozione delle misure sanitarie e fitosanitarie, questi risultano analoghi a quelli già visti in sede di analisi dell'Accordo TBT, richiedendo agli Stati di astenersi dall'adottare provvedimenti ostruzionistici all'accesso al mercato di determinati prodotti o dai quali derivi un trattamento discriminatorio ingiustificato nei confronti di determinati Stati membri. Due sono però i punti in cui essi differiscono rispetto a quanto stabilito dalla disciplina relativa alle barriere tecniche al commercio. Il primo è rappresentato dalla necessità che le misure sanitarie siano basate su principi scientifici e non possano essere mantenute in assenza

degli stessi<sup>69</sup>. Il secondo enunciato nel quarto paragrafo dell'art. 2, stabilisce che i provvedimenti adottati nel rispetto delle regole fissate dall'Accordo devono dimostrarsi conformi ai principi generali dettati in materia dal GATT 1994, ed in particolare alla disposizione dell'art. XX lett. b). Anche in materia di misure sanitarie e fitosanitarie si ritiene che lo strumento privilegiato per conciliare esigenze di natura economica con valori di carattere differente sia l'applicazione di standard internazionali armonizzati ed omogenei. Al contempo, però, è riconosciuta agli Stati la possibilità di adottare regolamenti tecnici propri quindi discostandosi dai modelli offerti dall'accordo, a patto che ciò sia giustificato dalla necessità di assicurare un livello di protezione più alto.

L'aspetto però più interessante della disciplina delineata dai suddetti accordi è quello relativo alla possibilità di concatenamento tra il perseguimento di obiettivi legittimi (tra cui, come si è visto, la salvaguardia dell'ambiente) e valutazioni inerenti al processo di produzione del bene stesso. Tale previsione permetterebbe eventualmente allo stato importatore di esprimersi sull'adeguatezza dei metodi di produzione utilizzati sul territorio dello Stato esportatore, avanzando considerazioni caratterizzate da forti profili di extraterritorialità. In tale sede, quindi, la delimitazione delle aree di competenza tra spazio politico interno e controllo internazionale è affidata al panel il quale dovrà compiere una delicata attività di interpretazione.

#### *7. Le recenti iniziative per il raggiungimento degli SDG dell'Agenda 2030.*

In riferimento al ruolo del concetto di sviluppo sostenibile nel contesto del sistema OMC, occorre accennare alle recenti iniziative lanciate nell'ambito del ciclo negoziale di Doha il quale ha fornito degli esempi concreti di come l'Organizzazione possa contribuire attivamente al conseguimento degli obiettivi delineati dall'Agenda 2030.

Va come prima cosa, fatta una distinzione per peso e complessità, l'*Aid for Trade initiative*, lanciata all'esito della sesta Conferenza Ministeriale tenutasi ad Hong

69 Art. 2.2 Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures.

Kong nel 2005 con l'intento di supportare l'apparato istituzionale dei Paesi in via di sviluppo per consentire agli stessi di beneficiare della liberalizzazione degli scambi commerciali. Tale iniziativa fu costruita sulla scia della precedente *Trade-related technical assistance and capacity-building* (TACB), che si era notevolmente espansa anche grazie alla sola creazione dell'OMC, ma le cui aree di interesse si limitavano alla definizione di politiche commerciali integrative delle strategie nazionali e la fornitura di servizi a sostegno delle aziende e delle infrastrutture per la promozione del commercio<sup>70</sup>.

In occasione della IX Conferenza Ministeriale, tenutasi a Bali nel 2013, è stato adottato l'Accordo sulla facilitazione degli scambi commerciali (TFA), ratificato da 115 Stati membri dell'OMC ed entrato ufficialmente in vigore il 22 febbraio 2017. Tale accordo multilaterale, integrato nel 2014 nell'allegato 1A del Trattato istitutivo dell'OMC, aveva come primario obiettivo quello di rendere più efficiente la disciplina relativa al transito delle merci, attuando una semplificazione degli adempimenti burocratici attualmente richiesti per l'importazione e l'esportazione. Tuttavia già in precedenza, rispetto all'adozione dell'Accordo sulla facilitazione degli scambi commerciali, misure simili a quelle dallo stesso erano contenute in alcune disposizioni del GATT, in particolare, all'Art. V (Libertà di transito), all'Art. VIII (Tariffe e formalità connesse alle importazioni e alle esportazioni), all'Art. X (Pubblicazione e amministrazione di regolamenti commerciali). Gli Stati membri dell'Organizzazione decisero quindi nel 2004 di avviare ufficialmente un ciclo di negoziati cercando di dar vita ad alcuni principi ispiratori delle disposizioni del GATT cui si è fatto cenno. Inoltre, nel medesimo mandato congiuntamente ad una facilitazione degli scambi commerciali si richiedeva anche l'individuazione di un trattamento speciale e differenziato nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, tenendo conto delle

<sup>70</sup> P. R. FRANCIS, *Aid for Trade and global governance: An ITC perspective*, in G. P. SAMPSON, op. cit. Le attività previste dall'iniziativa vengono portate avanti da un'apposita *Task Force* istituita nel 2006 mediante l'utilizzo di programmi di lavoro biennali costruiti dalla stessa con l'obiettivo di rendere operativa l'iniziativa e per fungere da punto di incontro tra finanziatori e Paesi in Via di Sviluppo. Successivo ad esse è il meccanismo di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati raggiunti nell'ambito dell'*Aid for Trade*, il quale si basa sia su revisioni globali (*Global Review*) condotte dall'OCSE che su revisioni interne condotte dai finanziatori stessi e dagli Stati beneficiari.



specifiche necessità degli stessi. Trattamento che ha trovato una propria collocazione all'interno dell'accordo nel par. 3 dell'art. 13, il quale prevede che i Paesi in via di sviluppo «*will only be required to undertake commitments to the extent consistent with their individual development, financial and trade needs or their administrative and institutional capabilities*». Individuando nello specifico tre categorie di disposizioni (A, B e C), ed il loro modulando il loro adempimento tenendo conto delle necessità e delle capacità dei Paesi in via di sviluppo e ai Paesi meno sviluppati che sono chiamati a darvi esecuzione. A seguito di ciò è stata creata un'apposita struttura, la *Trade Facilitation Agreement Facility*, mediante la quale fornire assistenza ai Paesi in via di sviluppo per l'individuazione di soggetti finanziatori da cui poter ottenere le risorse necessarie per poi poter attuare le disposizioni del TFA. Diversi sono gli SDG interessati dalla disciplina, tra i quali troviamo: la riduzione della corruzione in generale, attraverso la definizione di procedimenti per lo scambio di informazioni che abbiano come fondamento i principi della trasparenza e all'accessibilità da parte degli interessati<sup>226</sup>. L'Accordo sulla facilitazione degli scambi commerciali realizza inoltre la cooperazione inclusiva raccomandata dal Capitolo 2 dell'Agenda 21, elemento imprescindibile per la sostenibilità dello sviluppo<sup>71</sup>.

Nella successiva Conferenza, tenutasi a Nairobi dal 15 al 19 dicembre 2015, ottenendo l'adozione del "pacchetto Nairobi", composto da sei Dichiarazioni ministeriali, si è compiuto un ulteriore balzo in avanti nel raggiungimento di risultati positivi. Tra queste, rilevante importanza va attribuita senz'altro alla decisione sulla competizione nell'esportazione, elaborata in base agli impegni assunti dagli Stati in tema di sussidi alle esportazioni, i quali possono essere causa di effetti distorsivi della concorrenza. Seguendo quanto espresso dall'obiettivo 2.B dell'Agenda 2030, si prevede, per gli Stati sviluppati, a partire dall'entrata in vigore della decisione l'obbligo di eliminazione di sussidi alle esportazioni per quanto concerne i prodotti agricoli, invece per i Paesi in via di sviluppo l'obbligo consiste nell'eliminare i sussidi alle esportazioni entro il 2018, ma potendo beneficiare di un regime di favore contenuto nell'Accordo

<sup>71</sup> L'Agenda 21, alla sezione «international and regional cooperation and coordination» chiede di promuovere «an international trading system that takes account of the needs of developing countries». V. lett. a sezione "Activities".

sull'agricoltura fino al 2023 (e fino al 2030 se si tratta dei Paesi meno sviluppati)<sup>72</sup>.

Non ultimo dei risultati degni di nota raggiunti in ambito negoziale lo si può evincere nel contesto dell'undicesima Conferenza Ministeriale tenutasi a Buenos Aires nel 2017, il quale è rappresentato dall'entrata in vigore dell'emendamento all'Accordo TRIPS relativo all'esportazione dei farmaci generici nei Paesi economicamente svantaggiati, a seguito dell'accettazione formale dei due terzi dei Paesi membri dell'OMC. Le soluzioni adottate dal regime di tutela dei brevetti, infatti, hanno avuto ripercussioni in merito all'accesso ai farmaci da parte dei Paesi meno sviluppati. A causa della tendenza da parte dei titolari di brevetti sui farmaci a fissare prezzi particolarmente elevati, il che causerebbe l'esclusione delle popolazioni più povere dall'utilizzo di medicinali brevettati, causando così notevoli ripercussioni sul diritto alla salute e altri diritti fondamentali. A tal proposito emblematico è il caso rappresentato dalla controversia che sorse nel 1997 a seguito della modifica del *Medicines and Related Substances Act* del 1965 da parte del governo sudafricano. Il governo incoraggiò i produttori nazionali a diffondere, in sostituzione dei farmaci brevettati e costosi, dei sostituti equivalenti ma più economici per il trattamento dell'AIDS. Tale emendamento fu impugnato dalla *Pharmaceutical Manufacturers Association*, che accusò il Sudafrica di non avere rispettato gli obblighi derivanti dal TRIPS: tale discussione è tornata prepotentemente di moda nell'ambito della pandemia di Covid-19 che ha colpito l'intero pianeta e che ha, anche, rallentato i progressi in materia di negoziati commerciali, i quali sono ripresi solo recentemente con la Conferenza ministeriale del 2022.

È tutt'ora in corso di negoziazione l'Accordo sulla circolazione dei beni e servizi ecologici (in inglese EGA), cui sono attivamente impegnati 46 Stati

<sup>72</sup> Ci si riferisce all'art. 9.4 dell'accordo sull'agricoltura, che prescrive che i Paesi in via di sviluppo non dovranno essere tenuti ad assumere alcun impegno relativamente ai sussidi alle esportazioni rappresentati da the «*subsidies to reduce the costs of marketing exports of agricultural products...*» (art. 9 par.1 lett. d) e da «*internal transport and freight charges on export shipments, provided or mandated by governments, on terms more favourable than for domestic shipments*» (art. 9 par. 1 lett c).

membri dell'OMC. Obiettivo dell'accordo sarebbe quello di ridurre le tariffe applicate sulla circolazione dei "beni ecologici", quali pannelli solari fotovoltaici, filtri per la purificazione dell'acqua, tecnologie per il riciclaggio o lo smaltimento dei rifiuti, per promuoverne la diffusione a livello globale.

#### 8. *Limiti della disciplina e prospettive di riforma.*

Sebbene, negli ultimi anni siano state promosse iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Agenda 2030, il regime multilaterale del commercio internazionale presenta ancora al suo interno situazioni di incompatibilità con il concetto di sviluppo sostenibile. Sono numerosi gli esponenti quali hanno sostenuto che le regole strumentali alla totale liberalizzazione degli scambi commerciali sulla base delle quali è costruito il sistema dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, riservano tuttora un'importanza non adeguata alle questioni ambientali e sociali<sup>73</sup>. Non possono inoltre essere qualificati come soddisfacenti gli sforzi operati dall'Organo di Appello per estendere la portata delle eccezioni generali dell'Art. XX GATT per garantire l'integrazione delle esigenze proprie dello sviluppo sostenibile nel quadro della disciplina materiale: la poca chiarezza ed incisività delle disposizioni, ha impedito di fatti la costruzione di un orientamento giurisprudenziale univoco che ponesse gli stati a riparo da contestazioni avverso misure ispirate da interessi pubblici.

Affinché l'OMC possa svolgere completamente l'esercizio delle sue funzioni nonché il proprio ruolo di *leadership* nella definizione delle linee guida da seguire per una *governance globale*, necessario che venga spianata la strada mediante interventi strutturali che favoriscano l'ingresso di esigenze ambientali e sociali all'interno dei propri valori. Tutto ciò comporta però l'individuazione di una quadra che si trovi tra la preservazione dei processi decisionali governativi e la possibilità che agli stessi venga permessa la partecipazione ad attori non statali e alle parti sociali. Tuttavia, a sancire ciò non troviamo nessun obbligo formale però a riguardo grazie al raggiungimento di alcuni obiettivi ci si è spostati verso

<sup>73</sup> P. SANDS, *Principles of International Environmental Law*, III ed., 2012.

un'inclusione della società civile nella sfera politica<sup>74</sup>.

Inoltre, come è stato più volte sottolineato, l'inclusione di valori di natura ambientale o sociale nell'elaborazione delle politiche commerciali, così come l'istaurazione di rapporti costruttivi con altri settori del diritto internazionale, contribuiscono a rafforzare la legittimità e la credibilità dell'OMC.

### Capitolo III

#### *Gli accordi commerciali regionali e lo sviluppo sostenibile*

##### *1. Lo sviluppo sostenibile nei fenomeni di integrazione economica regionale.*

La stipulazione di accordi commerciali regionali aumenta sensibilmente, consentendo quindi al fenomeno un'attribuzione di importanza pari a quella

<sup>74</sup> Un esempio a tal proposito è l'annuale riunione di un *Public Forum*, a Ginevra Il quale è aperto sia ad attori Statali che non; vengono indette riunioni apposite per le ONG; è stata ammessa la possibilità per le ONG di presentare rapporti in sede di risoluzione delle controversie in qualità di *amici curiae*. Invero, il coinvolgimento delle ONG nel quadro dell'OMC risulta oggi formalizzato dall'art. V par. 2 dell'Accordo di Marrakech, il quale stabilisce che «*the General Council may make appropriate arrangements for consultation and cooperation with non-governmental organizations concerned with matters related to those of the WTO*».

attribuita al multilateralismo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Tali accordi rappresentano la fusione di due tendenze contrapposte, rappresentate dalla globalizzazione, da un lato, e dalla localizzazione degli interessi, dall'altro, tali tipologie di associazionismo internazionale sono caratterizzate dalla presenza di un forte legame tra gli Stati membri, il che si trasforma in un'agevolazione della cooperazione internazionale. Inoltre, tenendo conto della difficile situazione in cui si trova il ciclo negoziale avviato a Doha nel 2001, è pratica sempre più diffusa tra gli Stati quella di fare ricorso all'integrazione regionale per l'elaborazione di strategie alternative per favorire l'aumento degli scambi internazionali: le forme di integrazione regionali, in ogni caso, trovano un esplicito riconoscimento formale all'interno della disciplina multilaterale del commercio internazionale. Nello specifico, l'art. XXIV del GATT '94 stabilisce che gli accordi che regolano le aree di libero scambio o di unioni doganali, per poter essere considerati compatibili con la disciplina generale del GATT stesso, dovranno soddisfare determinati requisiti Sia sotto l'aspetto formale che procedurale.<sup>75</sup>

Come precedentemente abbiamo avuto modo di constatare come in relazione alla disciplina multilaterale del commercio internazionale, anche in materia di accordi commerciali vi è un'altrettanta varietà nella scelta degli approcci da seguire per l'inclusione dello sviluppo sostenibile negli schemi di cooperazione utilizzabili: si passa infatti da accordi caratterizzati da un ambito di applicazione ben delimitato, in cui le disposizioni relative allo sviluppo sostenibile sono pressoché assenti, ad accordi in cui la promozione di valori quali la tutela dell'ambiente o il benessere sociale sono più presenti. In particolare, nei modelli di integrazione più sofisticati, quali i mercati comuni o le unioni economiche, la cooperazione in materia di tutela dell'ambiente o di protezione dei diritti

<sup>75</sup> Quanto alle obbligazioni sostanziali è richiesto, da un lato, che le tariffe praticate verso l'esterno non abbiano un'incidenza generale più elevata rispetto a quanto era previsto prima dell'accordo regionale, e dall'altro che in ogni caso gli accordi commerciali perseguano come obiettivo precipuo quello di facilitare gli scambi tra i paesi membri dell'accordo, e non di ostacolare le transazioni con i terzi. Quanto invece agli obblighi di natura procedurale, questi si sostanziano in un obbligo di notifica agli altri Stati membri dell'OMC, che dovranno approvare l'accordo in sede di Conferenza ministeriale, e all'obbligo di accettarne le raccomandazioni in proposito.

dell'uomo viene realizzata attraverso l'applicazione, a livello domestico, delle decisioni vincolanti adottate dagli appositi organi intergovernativi dell'organizzazione economica. I meccanismi appena citati sono perfettamente illustrati dal caso del Mercato Comune del Cono del Sud (MERCOSUR), il quale fu istituito a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Asunción del 1991<sup>76</sup>. Sebbene nel preambolo del Trattato di Asunción sia prevista espressamente la promozione del progresso economico e della giustizia sociale i quali devono essere perseguiti avendo salvaguardando le risorse del pianeta, la disciplina sostanziale del settore ambientale si ricava dalle risoluzioni adottate dal Gruppo del Mercato Comune pur non essendo inserita nell'accordo stesso. Tale organo ha il potere di emettere atti normativi da recepirsi nei vari ordinamenti nazionali. Espressione di un regime analogo lo si ritrova nell'ambito della Comunità Andina (ANCOM), nella quale ha preso vita con il compito specifico di assistere gli organi del sistema di integrazione andino nella «definizione, armonizzazione, coordinamento e approvazione di politiche comuni nei campi dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile»<sup>77</sup> un Consiglio dei ministri per gli affari ambientali e di Sviluppo Sostenibile della Comunità. Lo sviluppo sostenibile è menzionato anche nel preambolo del Trattato che ha istituito il Mercato comune dell'Africa orientale e meridionale del 1993, così come nel Trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale del 1999. Quest'ultimo testo, inoltre, dedica il capitolo 19 alla “cooperazione per la gestione delle risorse ambientali e naturali”.

76 Il Mercato Comune del Cono del Sud (Mercosur) è un'organizzazione internazionale intergovernativa istituita con il Trattato di Asunción, firmato il 26 marzo 1991 da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Agli Stati firmatari, cui poi si unì il Venezuela nel 2006 e che costituiscono membri a pieno titolo dell'Organizzazione, vanno aggiunti altri cinque paesi, qualificati come membri associati, e due Stati osservatori.

77 La Comunità Andina, istituita con l'Accordo di Cartagena del 1969, è un'organizzazione internazionale nata con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e l'integrazione regionale tra gli Stati membri. L'accordo fu concluso da Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador e Perù. Il Venezuela fece parte dell'organizzazione dal 1973 al 2006, mentre il Cile ne uscì nel 1976. L'organo venne istituito con la decisione 596 adottata l'11 luglio 2004 dal Consiglio dei Ministri degli affari esteri andino. Nella suddetta decisione si stabilì, inoltre, che il Consiglio dei ministri per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile avrebbe dovuto essere responsabile del coordinamento dei lavori del Comitato andino delle autorità ambientali e del Comitato andino delle risorse genetiche. Il testo della decisione è reperibile presso il sito [www.sice.oas.org/trade/JUNAC/Decisiones/DEC596E.asp](http://www.sice.oas.org/trade/JUNAC/Decisiones/DEC596E.asp).

Riconoscendo che «*development activities may have negative impacts on the environment (...) and that a clean and healthy environment is a prerequisite for sustainable development*» gli Stati contraenti a favorire la cooperazione garantendo la sostenibilità e il miglioramento della qualità dell'ambiente, attraverso l'adozione di politiche comuni e l'armonizzazione degli standard in materia delineati dai competenti consigli settoriali dell'organizzazione<sup>78</sup>.

## 2. *Segue: gli accordi di libero scambio.*

Gli accordi di libero scambio sono ormai uno strumento centrale per l'integrazione regionale in tutte le parti del mondo in quanto gli stessi non si limitano alla disciplina delle sole questioni di carattere strettamente commerciale, ma hanno acquisito un ambito di applicazione molto vasto, che si estende anche a questioni intimamente collegate con l'esercizio dei poteri nazionali dei singoli Stati e che prendono il nome di questioni ad integrazione profonda. Gli accordi di libero scambio si trasformano in fautori di una visione che va oltre la liberalizzazione dell'accesso al mercato, e che si traduce nel raggiungimento di obiettivi ulteriori rispetto a quelli tipicamente inclusi nell'agenda del commercio multilaterale: ci si riferisce in particolare agli obiettivi c.d. OMC+ e agli obiettivi OMC extra. I primi sono relativi a questioni previste dall'agenda WTO ma che ricevono nel quadro dell'integrazione economica regionale una trattazione più specifica ed un'effettiva implementazione; i secondi sono invece obiettivi del tutto estranei agli accordi multilaterali in materia commerciale. In particolare, in molti Paesi caratterizzati dal basso reddito gli accordi di libero scambio si sono rivelati un mezzo fondamentale per dare avvio a processi di riforma della propria normativa internazionale in settori quali la tutela dell'ambiente e la protezione dei diritti umani fondamentali<sup>79</sup>.

<sup>78</sup> Così recita l'Art. 111 (1) del Trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale del 1999, consultabile *online* nel sito [http://www.eala.org/uploads/The\\_Treaty\\_for\\_the\\_Establishment\\_of\\_the\\_East\\_Africa\\_Community\\_2006\\_1999.pdf](http://www.eala.org/uploads/The_Treaty_for_the_Establishment_of_the_East_Africa_Community_2006_1999.pdf).

<sup>79</sup> Cfr. H. HORN, P. C. MAVROIDIS, A. SAPIR, *Beyond the WTO? An anatomy of EU and US preferential trade agreements*, Oxford, 2010.

In questo contesto, si inserisce anche la pratica cui si sta assistendo in tempi recenti rappresentata dalla stipulazione dei c.d. accordi commerciali “mega-regionali”. Questi sono stati definiti come «partenariati ad integrazione profonda tra Paesi o regioni che possiedono una quota maggioritaria del commercio mondiale e degli investimenti diretti stranieri» avendo l’intento di «migliorare la compatibilità regolamentare e offrire una cornice normativa che possa appianare le differenze in materia di scambi commerciali e di investimenti». Tra i maggiori trattati definiti come mega-regionali sono costituiti dal *Comprehensive Economic and Trade Agreement* (CETA), sottoscritto da Canada ed Unione europea nel 2016 all’esito di un lungo ciclo di negoziati iniziato nel 2009, dal *Transatlantic Trade and Investment Partnership* (TTIP), dai cui negoziati gli Stati Uniti si sono tuttavia ritirati, e dal *Trans-Pacific Partnership* (TTP), che, nonostante il rifiuto degli Stati Uniti di ratificare l’accordo, ha visto la luce tra i restanti Paesi impegnati nelle negoziazioni, che hanno concluso conosciuto un nuovo accordo con il nome di *Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership* (CPTPP). Il suddetto trattato è stato concluso l’8 marzo 2018 da Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Peru, Singapore, e Vietnam.

Questi accordi sono espressione di una tendenza a rispondere ai fallimenti in ambito multilaterale. In essi, infatti, si ritrovano una serie di disposizioni che, applicando il principio di integrazione cercano di conciliare in maniera sistematica la promozione del commercio e degli investimenti con le esigenze che appartengono al concetto di sviluppo sostenibile. L’inserimento di disposizioni relative allo sviluppo sostenibile all’interno degli accordi commerciali regionali è avvenuto gradualmente: la prima volta risale all’Accordo Nordamericano per il Libero Scambio (NAFTA) del 1994, nel quale venivano sancite specifiche disposizioni relative all’ambiente e ai diritti dei lavoratori. Tali presupposti sono poi divenuti prassi negli accordi commerciali di nuova generazione stipulati dall’Unione europea con Stati terzi. Tuttavia, a queste clausole introdotte negli accordi commerciali regionali non può essere attribuita una portata universale a livello giuridico, a causa della natura di molti degli accordi commerciali nei quali ci sono notevoli falle in merito ad un impegno concreto nei confronti dello



sviluppo sostenibile<sup>80</sup>. tale considerazione nello specifico fa riferimento agli accordi di natura moderna stipulati da Unione Europea, Stati Uniti, Canada, e Nuova Zelanda, i quali attraverso interi capitoli dedicati allo sviluppo sostenibile o alle sue dimensioni fondamentali sono i maggiori *supporters* dalla tutela dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori: si registra però una notevole crescita anche per quanto riguarda gli accordi stipulati tra Paesi del sud che contengono disposizioni relative allo sviluppo sostenibile, di ciò ne rappresenta una tangibile prassi del Cile.

Per contro, altri Paesi in via di sviluppo restano saldi sulle posizioni, per cui politiche commerciali e politiche ambientali devono restare separate, anche in relazione ai trattati commerciali regionali. Di ciò ne da prova la circostanza in base alla quale gli accordi commerciali regionali privi di riferimenti allo sviluppo sostenibile o agli aspetti che lo costituiscono restano per larga parte ancora in circolazione. Come esempio possiamo trovare anche l'accordo tra Perù e Honduras, entrato in vigore nel gennaio del 2017 o il Trattato istitutivo dell'*African Continental Free Trade Area* (CFTA), adottato nel marzo 2018, il quale pur menzionando all'interno del suo preambolo lo sviluppo sostenibile, non contiene alcuna disposizione espressamente indirizzata alla salvaguardia dell'ambiente o alla tutela dei diritti dei lavoratori. Il livello di sviluppo degli Stati coinvolti nella stipulazione dell'accordo ha dunque un notevole impatto sulla possibile inclusione nel testo di prescrizioni relative allo sviluppo sostenibile. Dai risultati di uno studio è possibile vedere come i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi emergenti sono riluttanti ad includere gli elementi dello sviluppo sostenibile nei trattati stipulati reciprocamente.

Tenendo conto delle modalità con cui gli accordi regionali integrino al proprio interno disposizioni per la promozione dello sviluppo sostenibile la cui mutazione avviene non di rado, anche in ragione dei bisogni specifici delle parti contraenti, sono comunque state riscontrate alcune somiglianze nell'approccio adottato per

80 E. PETERSMANN, CETA, TTIP, and TiSA: New Trends in International Economic Law, in S. GRILLER, W. OBWEXER, E. VRANES (a cura di), *Mega-Regional Trade Agreements: CETA, TTIP, and TiSA: New Orientations for EU External Economic Relations*, Oxford, 2017.

l'integrazione della tutela dell'ambiente e del rispetto dei diritti umani nei rapporti commerciali. Sono state individuate quattro categorie di disposizioni che vengono tipicamente inserite negli stessi le quali hanno ad oggetto il principio dello sviluppo sostenibile: previsioni aventi natura programmatica, che non comportano direttamente il sorgere di obblighi in capo agli Stati contraenti; disposizioni di carattere sostanziale, con le quali gli Stati si impegnano ad assicurare l'efficace applicazione della legislazione domestica in materia di ambiente e diritti dei lavoratori e a dare esecuzione a determinati standard internazionali; misure di *enforcement* che garantiscano il rispetto delle previsioni dell'accordo.

### *2.1. Disposizioni di natura programmatica.*

L'inserimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile nel preambolo costituisce sicuramente la pratica più utilizzata dagli Stati. A tal proposito vanno doverosamente citati gli accordi stipulati dall'Unione europea, dagli Stati Uniti, dal Canada, nonché dagli Stati membri dell'EFTA. Tuttavia, gli impegni cui gli Stati fanno riferimento nel preambolo di un accordo non sono idonei a determinare il sorgere di obblighi giuridici vincolanti. Queste previsioni si limitano ad esplicitare la propria funzione, laddove servisse orientare l'interpretazione del trattato qualora dovesse sorgere una controversia relativa all'applicazione delle norme in esso contenute. Tuttavia, non è da escludere che il crescente riferimento allo sviluppo sostenibile, soprattutto nella sua dimensione sociale, prerogativa che gli Stati si impegnano a perseguire anche attraverso le proprie relazioni commerciali. In alcuni accordi, lo sviluppo sostenibile è inserito anche dalle parti nel corpo del testo, tra le aree in relazione alle quali si intende portare avanti una cooperazione più articolata, ma comunque con un linguaggio di natura programmatica. Il trattato tra Giappone in Mongolia basato sul libero scambio e la partnership economica, in cui gli Stati includono tra le aree prioritarie di cooperazione la definizione di strategie per la promozione di uno sviluppo sostenibile<sup>81</sup>. In alcuni casi del tutto sporadici, queste aree di

81 V. l'art. 5.10, lett. a) dell'Accordo con il quale viene data esecuzione all'art. 1.12 dell'Accordo di partenariato economico stipulato tra Giappone e Mongolia.tt

cooperazione vengono ulteriormente specificate in accordi dedicando gli stessi alla definizione degli impegni che le parti si assumono in virtù della sottoscrizione dell'accordo commerciale. alcuni esempi di tale tematica sono espressi dal NAFTA<sup>265</sup>, oramai sostituito da un nuovo accordo, ma che in passato era accompagnato dal North American Agreement on Environmental Cooperation (NAAEC) e dal North American Agreement on Labour Cooperation (NAALC)<sup>82</sup>.

### *2.2 Disposizioni di natura sostanziale.*

Sin dal 1993 per Canada e Stati Uniti, e dal 2008 per l'Unione europea, numerose le clausole usate dagli stessi per vincolare i loro rapporti commerciali al rispetto di determinati standard in materia ambientale o in materia di diritti dei lavoratori. Nei più moderni accordi regionali commerciali stipulati dall'Unione europea le disposizioni relative allo sviluppo sostenibile vengono generalmente accorpate all'interno di unico capitolo. nonostante le diversità strutturali un tratto comune può essere identificato negli accordi i quali consistono nell'inserimento, sul nascere di tali capitoli, di una formula con la quale le Parti riaffermano il proprio diritto di stabilire a livello domestico il livello di protezione che intendono accordare alla tutela dell'ambiente e ai diritti dei lavoratori, non trascurando l'aspetto secondo cui gli stessi devono progressivamente nel tempo aumentare e migliorarsi<sup>83</sup>.

Unitamente alle disposizioni relative alla legislazione interna, vengono frequentemente richiamati negli accordi commerciali gli standard internazionali in materia di lavoro e ambientali. In particolare, gli Stati Uniti, sulla base delle

82 Il NAFTA, accompagnato due accordi: il North American Agreement on Environmental Cooperation (NAAEC) ed il North American Agreement on Labor Cooperation (NAALC), entrambi sottoscritti il 14 settembre 1993.

83 V. art. 16.2 UE – Giappone FTA, che afferma: «recognising the right of each Party to determine its sustainable development policies and priorities, to establish its own levels of domestic environmental and labour protection, and to adopt or modify accordingly its relevant laws and regulations... each Party shall strive to ensure that its laws, regulations and related policies provide high levels of environmental and labour protection...».

direttive individuate dal Trade Act del 2002, hanno iniziato ad introdurre in tutti gli accordi commerciali i c.d. *labour standards*, ossia i quattro principi fondanti del sistema di protezione dei lavoratori e al divieto di ridurre il livello dei propri standard. Così, negli accordi stipulati con Panama, Colombia, Corea del Sud si rinviene la formula per cui ogni parte «*shall adopt and maintain in its statutes and regulations, and practices thereunder, the [fundamental labor] rights, as stated in the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-Up (1998)*»<sup>84</sup>. Considerazioni analoghe possono essere ripetute in relazione agli accordi stipulati dal Canada, il quale rappresenta sicuramente uno dei Paesi che più frequentemente inseriti tra coloro che dotano i propri accordi commerciali con delle disposizioni giuridicamente vincolanti relative ai diritti dei lavoratori. Oltre agli standard internazionali dell'OIL in materia di principi fondamentali di diritto del lavoro, gli accordi commerciali stipulati dagli Stati Uniti accolgono al proprio interno una serie di riferimenti agli accordi multilaterali ambientali, soprattutto disposizioni con le quali le parti si impegnano a collaborare e consultarsi per l'attuazione nei rispettivi ordinamenti degli obblighi legati al commercio in virtù degli accordi ambientali multilaterali stipulati dagli stessi. Esempio più importante è l'art. 104 del NAFTA, che menziona espressamente tre accordi ambientali multilaterali: la CITES, il Protocollo di Montreal del 1987 e la Convenzione di Basilea del 1989. In materia di accordi ambientali multilaterali è stato previsto un regime poi successivamente perfezionato negli accordi stipulati con Colombia, Corea, Panama e Perù, i quali sono poi stati incorporati di una lista di sette accordi ambientali multilaterali a cui deve essere data esecuzione dalle parti<sup>85</sup>. Con riferimento poi alla delicata questione del rapporto tra obblighi commerciali

84 V. art 16.2 *US – Panama FTA*, art. 17.2 *US – Colombia FTA*, art. 19.2 *US – South Korea FTA*, art. 19.3

85 Questi accordi sono: (i) The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973, (ii) The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 1987 (iii) The Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (iv) The Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat, 1971 (v) The Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, 1980 (vi) The International Convention for the Regulation of Whaling, 1946 (vii) The Convention for the Establishment of an Inter- American Tropical Tuna Commission 1949.

derivanti da accordi ambientali multilaterali e obblighi previsti dall'accordo di libero scambio, è prevista per le parti tramite una discrezionalità attribuitagli il compito di individuare il giusto equilibrio tra gli stessi, tenendo sempre presente il potere di adottare le misure richieste dagli accordi ambientali multilaterali che non abbiano come scopo primario quello di celare una restrizione al commercio.

Per quanto riguarda l'Unione europea, in materia ambientale, i recenti accordi stipulati con Canada (CETA), Giappone (JEEPA), Vietnam (VEFTA), e Singapore (ESFTA) Dimostrano siano state attribuite posizioni prioritarie alle tematiche dei cambiamenti climatici e dalla conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, delle foreste e delle risorse marine. In relazione a queste problematiche, Sono inclusi nei suddetti accordi richiami alla disciplina multilaterale, della quale si chiede l'esecuzione nei rispettivi ordinamenti nazionali. specificando la possibilità per le parti di adottare le misure richieste dalla partecipazione agli accordi ambientali multilaterali, nei limiti in cui queste non vengano applicate «*in a manner that would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination against the other Party or a disguised restriction on trade*»<sup>86</sup>. Tuttavia, sono evidenti le differenze tra i vari accordi: il VEFTA in particolare sembra prevedere degli obblighi di cooperazione più specifici, tralasciando quasi in secondo piano la tematica della conservazione della diversità biologica e all'uso sostenibile delle foreste<sup>282</sup>. Gli accordi europei si distinguono per l'inclusione di disposizione espressamente dedicate alla protezione dei diritti umani, la cui violazione da parte del partner commerciale potrebbe persino giustificare la sospensione dell'accordo.

### *2.3 Misure di enforcement: meccanismi istituzionali e soluzione delle controversie.*

Un terzo gruppo di disposizioni in materia di sviluppo sostenibile prevedono la predisposizione di meccanismi istituzionali per la cooperazione ed il controllo

<sup>86</sup> V. a titolo di esempio l'art. 16.2 par. 3 UE – Giappone.

dell'esecuzione delle disposizioni del trattato in materia di lavoro e ambiente<sup>87</sup>. Anche nel suddetto settore vengono rilevate numerose differenze nell'approccio adottato.

Negli accordi regionali stipulati dal Canada si prevede l'istituzione di appositi Consigli, composti da alti rappresentanti designati dalle Parti, i quali hanno il dovere di promuovere il dialogo su determinate materie di interesse comune e di supervisionare l'esecuzione delle disposizioni del Capitolo. Quanto alla risoluzione delle controversie ambientali o di diritto del lavoro, nella specifica accezione delle loro procedure esse presentano tratti peculiari a seconda della natura della violazione contestata. Negli accordi stipulati con l'Ucraina e la Corea del sud è stato costruito un meccanismo bipartito in due distinte fasi. Nella prima fase vengono portate avanti delle consultazioni a livello ministeriale, che non dovrebbero protrarsi per più di 180 giorni<sup>88</sup>. Qualora la soluzione raggiunta dalle due parti non venga definita come soddisfacente, la parte che aveva richiesto la consultazione potrà domandare la costituzione di un *panel* di revisione, tale soluzione però è consentita solo qualora si tratti di una controversia che sia legata al commercio e si sostanzia nella violazione dei principi indicati dalla Dichiarazione dell'OIL del 1998 o in una persistente omissione dell'attuazione della propria normativa lavoristica o ambientale. Capito quindi dei tre esperti i quali formeranno il *panel*, presentare le sue valutazioni e suggerire alla parte che si ritiene responsabile di un illecito l'esecuzione di un piano di azione per rimediare al suo comportamento. Specifico riguardo alle controversie che hanno ad oggetto la violazione delle disposizioni relative alla tutela dei lavoratori.

In seno a quanto previsto dagli accordi di libero scambio stipulati dall'Unione Europea questi ultimi prevedono l'istituzione di un Comitato per il Commercio e lo Sviluppo Sostenibile, che il compito di monitoraggio e supervisione al fine di

87 L. BARTELS, *Social Issues: Labour, Environment and Human Rights*, in S. LESTER, B. MERCURIO, op. cit.

88 V. l'allegato 13-C dell'accordo di libero scambio tra Canada e Ucraina. L'accordo è consultabile *online* nel sito [https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ukra ine/text-texte/13.aspx?lang=eng#a1317](https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ukraine/text-texte/13.aspx?lang=eng#a1317).

assicurare una corretta esecuzione delle disposizioni del capitolo sullo sviluppo sostenibile. Tuttavia, qualora dovesse verificarsi una mancata convergenza in merito all'accordo tra le parti circa l'interpretazione o l'applicazione delle suddette disposizioni, non è prevista alcuna possibilità di far ricorso ai tradizionali mezzi di risoluzione delle controversie. qualora sorga una controversia infatti le parti potranno ricorrere esclusivamente ai meccanismi indicati dallo stesso capitolo. Il metodo delle consultazioni è qualificato come uno strumento privilegiato, da condursi a livello ministeriale, nel corso delle quali può essere richiesto il parere di organizzazioni internazionali o anche di esperti qualificati competenti sulla materia oggetto della controversia. qualora neanche in questo caso si riesca a raggiungere una soluzione soddisfacente per ambedue le parti sarà quindi necessario convocare il Comitato affinché questi consideri la materia oggetto della questione. in ultima istanza qualora il disaccordo dovesse perdurare oltre ogni misura, l'ultima risorsa è rappresentata dalla convocazione di un *panel* di esperti per esaminare la questione, mediante una richiesta scritta nella quale vengano dettagliatamente indicati i motivi del contendere. Il *panel*, sarà composto da tre esperti i quali dovranno essere necessariamente in possesso di specifici requisiti per essere in grado di «esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti, ed elaborare una relazione al riguardo, formulando raccomandazioni per la soluzione di tale questione»<sup>89</sup>. La decisione a cui giungerà il panel non può essere annoverata fra quelle aventi natura vincolante per cui sarà rimandata alla discrezionalità delle parti la possibilità di adempiere o meno a quelle che sono state le disposizioni partorite dalla suddetta commissione. Non è infatti previsto alcun meccanismo di *follow-up*, e non è contemplata alcuna possibilità per il *panel* di irrogare sanzioni in caso di accertamento di una persistente violazione, per cui è dubbio se questi meccanismi possano rivelarsi concretamente utili ad assicurare il rispetto dei valori dello sviluppo sostenibile.

<sup>89</sup> V. par. 2 art. 16.18 UE – Giappone, par. 6. Art. 12.17 UE – Singapore, par. 6 art. 13.17 UE – Vietnam.

### 3. L'esempio del CETA.

Il *Comprehensive Economic and Trade Agreement* (CETA) è stato stipulato tra Canada ed Unione europea il 30 ottobre 2016 ed entrato in vigore il 21 settembre 2017. Il contenuto è espressione lampante della pratica seguita dalle due parti contraenti di inserire all'interno dei propri accordi commerciali disposizioni relative allo sviluppo sostenibile, nonché espressione sintetica degli approcci dalle stesse adottati. Il CETA diversamente da quanto visto finora, contiene al proprio interno tre capitoli differenti di interesse per il tema dello sviluppo sostenibile: il capo 22 su "commercio e sviluppo sostenibile", il capo 23 su "commercio e lavoro" e il capo 24 su "commercio e ambiente". Sono tre le categorie di disposizioni individuate all'interno dei suddetti capitoli che sono interessanti: disposizioni che prescrivono di adottare standard internazionali; disposizioni che vietano di ridurre i loro livelli di protezione in materia ambientale o di diritti del lavoro; disposizioni programmatiche che incentivano le parti ad attuare livelli di protezione più elevati<sup>90</sup>.

Espressione della prima categoria sono quelle disposizioni che chiedono alle parti di conformarsi agli standard elaborati dalla Dichiarazione dell'OIL del 1998. In particolare, l'art. 23.3 incorpora compiutamente questi standard e prescrive a ciascuna parte di provvedere «*affinché la propria legislazione e le proprie prassi in materia di lavoro incorporino i principi e i diritti fondamentali nel lavoro ... e ne prevedano la tutela*». In maniera simili con tali principi il CETA richiede anche la promozione di ulteriori obiettivi, così come previsto dalla dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa<sup>91</sup>. Ed in relazione alla protezione della sicurezza e della salute sul lavoro, si prevede che parti dovranno adottare le misure ritenute

90 Cfr. L. BARTELS, Human Rights, Labour Standards, and Environmental Standards in CETA, in S. GRILLER, op. cit.

91 Questi ulteriori obiettivi sono: a) salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresi la prevenzione di infortuni o malattie professionali e il risarcimento in caso di tali infortuni o malattie; b) fissazione di standard minimi di occupazione accettabili per i lavoratori subordinati, compresi quelli che non rientrano in un contratto collettivo; e c) non discriminazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro, anche per i lavoratori migranti. V. art. 23.3. part. 2.



opportune per prevenire eventuali infortuni o malattie anche in assenza di valide informazioni tecniche e scientifiche. In materia ambientale, invece, la definizione puntuale di standard internazionali da seguire è sostituita da un più generico impegno, assunto da ciascuna parte, *«a dare efficace attuazione, nelle proprie leggi e prassi in tutto il suo territorio, agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui è parte»*<sup>92</sup>. A differenza di altri accordi di libero scambio stipulati dall'Unione europea, il CETA include un obbligo a cooperare relativamente alla generale applicazione e attuazione degli accordi ambientali multilaterali e non limitatamente alle questioni relative al commercio. Tuttavia, rispetto ad altri accordi commerciali, quali il VEFTA ed il JEEPA, il CETA, nell'individuare alcuni profili specifici del commercio, non contiene alcuna disposizione che si riferisca direttamente alla conservazione della biodiversità o alla lotta contro i cambiamenti climatici. Nell'accordo con il Canada infatti occupano un posto rilevante in merito alle menzioni soltanto le questioni del commercio dei prodotti forestali (art. 24.10) ed il commercio dei prodotti dell'acquacultura e della pesca (art. 24.11).

Per quanto riguarda gli obblighi relativi all'implementazione di standard previsti a livello internazionale, il CETA contiene una serie di previsioni per la legislazione interna degli Stati. Innanzitutto, l'art. 23.4 in materia di diritti dei lavoratori e l'art. 24.5 in materia di tutela dell'ambiente vietano alle parti, con una formula già in precedenza analizzata, di rinunciare, derogare o omettere di dare efficace esecuzione *«alla propria legislazione e alle proprie norme in materia di lavoro [e ambientali] al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti»*. Le parti, dunque, si impegnano a migliorare il proprio sistema normativo al fine di garantire elevati livelli di protezione in materia di diritti del lavoro e tutela dell'ambiente. Si tratta delle previsioni contenute agli artt. 23.2 e 24.3, che configurano delle obbligazioni di mezzo, le quali per alcuni esponenti della dottrina potranno essere motivo di violazione per tutte quelle volte in cui le politiche adottate dagli Stati siano manifestamente inidonee al raggiungimento del risultato<sup>93</sup>.

92 Art. 24.4.

93 Sempre Cfr. L. BARTELS, Human Rights, Labour Standards, and Environmental

Per quanto concerne invece i meccanismi istituzionali, Il CETA, non diversamente dagli altri accordi di libero scambio analizzati in precedenza, istituisce un Comitato sul Commercio e lo Sviluppo Sostenibile al quale ha affidato il compito di sorvegliare sull'esecuzione delle disposizioni in materia di lavoro, ambiente e sviluppo sostenibile. Al comitato è aggiunta inoltre anche la costituzione di un Forum della Società Civile, composto da «rappresentanti di organizzazioni della società civile stabilite nel territorio [delle parti]» nonché dai membri di gruppi consultivi interni costituiti dalle apposite disposizioni in materia di diritti dei lavoratori e diritto ambientale, affinché l'instaurazione di un dialogo sugli aspetti dell'accordo che concernono lo sviluppo sostenibile possa diventare possibile. I gruppi consultivi interni possono tra le altre cose, elaborare proposte e raccomandazioni di propria iniziativa su qualsiasi materia connessa ai capitoli sul lavoro e l'ambiente, e, limitatamente alle controversie in materia di diritti dei lavoratori, possono anche essere consultati nel corso dei procedimenti<sup>94</sup>.

Nell'ambito della disciplina prevista per la risoluzione delle controversie nel CETA è stata istituita una soluzione di compromesso tra i diversi approcci. Come primo passo è previsto che le parti possano esperire un tentativo di consultazioni in relazione a qualsiasi disposizione contenuta nei capitoli di riferimento, qualora questo primo tentativo non sortisca l'effetto sperato, potrà in seguito essere richiesta la costituzione di un *panel* di esperti, composto da tre membri, nell'eventuale accertamento dell'esistenza di una violazione. L'art. 23.10.12 stabilisce che «se la relazione finale del gruppo di esperti determina che una parte non si è conformata agli obblighi [in materia di lavoro o ambientale] ... le parti, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione finale, si adoperano per individuare misure appropriate o, , per concordare un piano d'azione reciprocamente soddisfacente». Non essendo però possibile per le parti ricorrere alle procedure previste dal capo 29 ("risoluzione delle controversie"), mancano strumenti che garantiscano l'esecuzione delle raccomandazioni del panel.

A completamento di tale cornice relativa alla definizione dei rapporti tra Standards in CETA, in S. GRILLER, op. cit.

<sup>94</sup> Artt. 23.9.4 e 23.10.12.

obblighi di natura commerciale e tutela di valori afferenti al concetto dello sviluppo sostenibile contribuiscono le disposizioni contenute all'art. 28.3, intitolato "eccezioni generali". e quindi possibile affermare sulla base di quanto scritto finora che previsto per le parti poter adottare misure derogatorie per motivi di interesse pubblico. Viene a tal proposito incorporato nell'accordo il regime delle eccezioni generali previste dall'art. XX GATT 1994, il quale sarà applicabile solo in merito ad alcuni obblighi di natura commerciale<sup>321</sup>. È prevista quindi per le parti la possibilità di adottare misure che siano necessarie per la protezione della salute dell'uomo, degli animali o delle piante o che siano relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili. In tale occasione sono in egual misura presenti le stesse problematiche già riscontrate in merito condizioni di applicazione di queste misure. Tuttavia, l'esistenza di obbligazioni positive all'interno del CETA relativamente alla protezione dell'ambiente e dei diritti dell'uomo potrebbe contribuire alla chiarificazione della questione in esame. A coadiuvare il CETA è stato posto lo *Strategic Partnership Agreement*, un documento in base al quale Canada ed Unione europea intendono rafforzare ed ampliare la loro cooperazione su una serie di temi di grande rilevanza quali la pace e la sicurezza internazionali, la lotta al terrorismo, il rispetto dei diritti umani e la promozione dello sviluppo sostenibile<sup>95</sup>. Proprio in merito a quest'ultimo tema, l'art. 12 dell'accordo individua una serie di strategie che gli Stati puntano a seguire al fine di raggiungere degli obiettivi propri dello sviluppo sostenibile. Si tratta anche qui di disposizioni programmatiche e politiche, ma che sottolineano il ruolo prioritario dello sviluppo sostenibile.

E doveroso sul finale sottolineare che il CETA, come altri accordi già precedentemente menzionati, proprio per il loro approccio onnicomprensivo, contengono al proprio interno anche disposizioni fondamentali in relazione agli investimenti diretti, che Pur non potendone essere immediatamente ricondotti all'interno del settore del commercio internazionale, rappresentano nondimeno

<sup>95</sup> Il testo dello *Strategic Partnership Agreement* è consultabile online nel sito [www.international.gc.ca/europe/assets/pdfs/can-eu-spa-text-eng.pdf](http://www.international.gc.ca/europe/assets/pdfs/can-eu-spa-text-eng.pdf).

una materia di estrema rilevanza per la promozione dello sviluppo sostenibile.

## *Conclusioni*

Lo sviluppo sostenibile, attualmente inteso come modello di crescita economica capace di garantire il «soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri», e oggi visto con l'accezione di nuovo paradigma dell'attività dei soggetti che operano sul piano delle relazioni multilaterali. Esso è parte integrante dell'agenda politica della comunità internazionale e la sua rilevanza è tale che esso domina le recenti conversazioni tra Stati in ambito del G20 o la determinazione degli obiettivi politici dell'Unione europea (v. i meccanismi più recenti, come il *Green Deal Europeo* e i cc.dd. Piani nazionali di resilienza)

Sebbene il concetto di sviluppo sostenibile abbia subito numerosi processi di mutazione dagli anni '70 del secolo scorso ed ancora in divenire, esso ha acquisito un significato ed una portata di ampio respiro, divenendo espressione di valori ritenuti particolarmente meritevoli di tutela e distinguendosi quale crocevia di molteplici branche del diritto internazionale. una prova tangibile di quanto ho appena detto è rappresentata dall'Agenda 2030, nella quale sono stati fissati una serie di ambiziosi obiettivi che coinvolgono tutti gli ambiti della cooperazione interstatale.

Tuttavia, la rilevanza che il concetto dello sviluppo sostenibile ha ottenuto sul piano politico non è ancora definibile come un riconoscimento giuridico da parte di tutti gli attori internazionali che operano in questo ambito e cioè anche testimoniato, dall'atteggiamento della Corte Internazionale di Giustizia, che si è finora astenuta dal prendere posizione in merito. Il diritto internazionale dell'ambiente, quale può essere definito come la casa dei principi che costituiscono lo sviluppo sostenibile resta ad oggi caratterizzato da un'eccessiva frammentarietà e dalla totale assenza di meccanismi di *enforcement*, il che non porta quindi all'effettiva configurazione di regole dalla generale applicazione. Tale situazione si ripercuote anche in alcuni specifici settori del diritto internazionale, come quello del commercio internazionale, dove questo principio,

benché contenuto in alcuni strumenti di carattere programmatico, non ha trovato ancora pieno riconoscimento, né nella disciplina materia che regola il commercio, né nella giurisprudenza dei *panels* e dell'Organo d'appello. In ambito multilaterale, infatti, si delineano limitati riferimenti a tale principio e anche un limitato ricorso alle altre norme del diritto internazionale dell'ambiente, esprimendo una generale incompatibilità tra queste discipline, la quale può essere risolta solamente attraverso il ricorso agli strumenti di eccezioni contenuti dall'art. XX del GATT, che comunque impongono una serie di requisiti particolarmente stringenti.

D'altro canto, in ambito regionale e bilaterale (o anche, mega-regionale), si può vedere come gli Stati riescano ad impostare, o con disposizioni di carattere programmatico o più raramente con obblighi di natura sostanziale, forme di cooperazione in materia economica più orientate alla sostenibilità ambientale e al rispetto del principio oggetto di analisi. La prassi dimostra un buon numero di accordi, soprattutto quelli più recenti conclusi dal Canada, dalla Corea del Sud e dall'Unione europea, che contengono clausole siffatte. Tale tendenza, che riguarda anche alcuni Paesi del Sud del mondo, è senz'altro importante, perché aiuta a chiarire la portata di tale principio, il suo contenuto, tutt'ora non chiaro, e soprattutto incrementa il rispetto delle considerazioni ambientali in ambito economico, favorendo un maggiore collegamento tra il diritto del commercio internazionale e le norme a protezione dell'ambiente.



## BIBLIOGRAFIA

ADINOLFI, Giovanna, Malatesta Alberto e Vellano Roberto, *L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito*, Torino, G. Giappichelli, 2022.

ALLEGRETTI, Umberto e al, *Enciclopedia del diritto, Annali IV*, Milano, Giuffrè, 2011.

BAETENS, Freya e José Guilherme Moreno Caiado, *Frontiers of International Economic Law: Legal Tools to Confront Interdisciplinary Challenges*, Leiden, Brill Nijhoff, 2014.

BAKER, Paul R., *Handbook on negotiating sustainable development provisions in Preferential Trade Agreements*, New York, United Nations publication, 2018.

BALASSA, Bela, *The Theory of Economic Integration*, Homewood, Richard D. Irwin, Inc., 1961.

BARRAL, Virginie, *Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm*, in *The European Journal of International Law Vol. 23 no. 2*, 2012, pp. 377-400.

BARTELS, Lorand, *Human Rights and Sustainable Development Obligations in EU Free Trade Agreements*, in *Legal Issues of Economic Integration Vol. 40*, 2013, pp. 297–314.

BHAGWATI, Jagdish, *The Case for Free Trade*, in *Scientific American Vol. 269*, 1993, pp. 42-49.



BIN, Roberto e Giovanni Pitruzzella, *Diritto costituzionale, XIX ed.*, Torino, G. Giappichelli, 2018.

BIRNIE, Patricia e Alan Boyle, *International Law & the Environment, II ed.*, Oxford, Oxford University Press, 2002.

BJORKLUND, Andrea K., *Convergence or Complementarity?*, in *Santa Clara Journal of International Law Vol. 12*, 2014, pp. 65-75.

BOGGIA, Antonio e Carla Cortina, *Un modello per la valutazione della sostenibilità dello sviluppo a livello territoriale*, in *AESTIMUM Vol. 52*, 2008, pp. 31-52.

BOYLE, Alan e David Freestone, *International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges*, Oxford University Press, 2012.

BOWN, Chad P., *Mega-Regional Trade Agreements and the Future of the WTO*, Council on Foreign Relations, New York, 2016.

CASSESE, Antonio e Micaela Frulli. *Diritto internazionale, III ed.*, Bologna, Il Mulino, 2017.

CHARNOVITZ, Steve, *The Law of Environmental "PPMs" in the WTO: Debunking the Myth of Illegality*, in *Yale Journal of International Law Vol. 27*, 2002, pp. 59-110.

CHAUFFOUR, Jean-Pierre e Jean-Christophe Maur, *Preferential Trade Agreement Policies for Development: A Handbook*, Washington, World Bank, 2011.

CHENG, Bin, *General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals*, Cambridge University Press, 2006.

CHI, Manjiao, *Integrating Sustainable Development in International Investment Law: Normative Incompatibility, System Integration and Governance Implications*, New York, London, Routledge, 2017.

CHOW, Daniel C. K., *Why China Opposes Human Rights in the World Trade Organization*, *University of Pennsylvania Journal of International Law Vol. 35*,

2003, pp. 61-111.

CONFORTI, Benedetto e Massimo Iovane, *Diritto internazionale, XI ed.*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018.

CORDIER, Andrew W. e Max Harrelson, *Public Papers of the Secretaries General of the United Nations Vol. 6*, New York, Columbia University Press, 1976.

DALY, Herman, *The Perils of Free Trade*, in *Scientific American* Vol. 269, 1993, pp. 24- 29.

DEL VECCHIO, Angela e Arno Dal Ri, *Il diritto internazionale dell'ambiente dopo il vertice di Johannesburg*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2005.

DEL VECCHIO, Angela, *I tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi*, Bari, Cacucci, 2015.

DESAI, Bharat H., *Multilateral Environmental Agreements: Legal Status of the Secretariats*, New York, Cambridge University Press, 2010.

DI GIOVINE, Giuseppe, *Diritto e ambiente: contributo allo studio del diritto e della legislazione ambientale*, Milano, Clup-Clued, 1983.

DOLZER, Rudolf e Margrete Stevens, *Bilateral Investment Treaties*, L'Aja, Martinus Nijhoff Publishers, 1995.

DOLZER, Rudolf, *Fair and Equitable Treatment: A Key Standard in Investment Treaties*, in *The International Lawyer* Vol. 39, No. 1, 2005, pp. 87-106.

DRAPER, Peter, Nkululeko Khumalo e Faith Tigere, *Sustainability Provisions in Regional Trade Agreements: Can they be Multilateralised?*, Overview Paper, Ginevra, International Centre for Trade and Sustainable Development, 2017.

FIEVET, Gilles, *Réflexions sur le concept de développement durable: prétentions économiques, principes stratégiques et protection des droits fondamentaux*, in *Revue Belge de Droit International*, 2001, pp. 128-184.

FOIS, Paolo, *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed*

*europo d'ambiento: 11. Convegno, Alghero 16-17 giugno 2006, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007.*

FRENCH, Duncan e Louis J. Kotzé, *Sustainable Development Goals: Law, Theory and Implementation*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2018.

GALLAGHER, Kevin P., *Free Trade and the Environment. Mexico, NAFTA and Beyond*, Palo Alto, Stanford University Press, 2004.

GARAVINI, Giuliano, *La Comunità europea e il Nuovo ordine economico internazionale: 1974-1977*, in *Ventesimo Secolo Vol. 5, No. 9, L'Europa negli anni Settanta: una svolta nella storia del continente*, 2006, pp. 115-150.

GERVASI, Mario, *Prevenzione del danno ambientale ai sensi del diritto internazionale generale: una ricostruzione alternativa*, Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2021.

VINUALES, Jorge E, Dupuy, Pierre-Marie, *International Environmental Law*, Università di Cambridge, 2018.

GIOIA, Andrea, *Diritto internazionale, VI ed.*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.

GJUZI, Jola, *Stabilization Clauses in International Investment Law: A Sustainable Development Approach*, Springer International Publishing, 2018.

GRECO, Pietro e Antonio Pollio Salimbeni, *Lo sviluppo insostenibile: dal vertice di Rio a quello di Johannesburg*, Bruno Mondadori, 2003.

GRILLER, Stefan, Walter Obwexer e Erich Vranes, *Mega-Regional Trade Agreements: CETA, TTIP, and TiSA: New Orientations for EU External Economic Relations*, Oxford, Oxford University Press, 2017.

HAERI, Hussein, *A Tale of Two Standards: "Fair and Equitable Treatment"*

*and the Minimum Standard in International Law*, in *Arbitration International* Vol. 27, 2011, pp. 27–46.

HEATH, Edward, *North-South: A Programme for Survival*, in *The Geographical Journal* Vol. 147 No. 3, 1981, pp. 298-306.

HENS, L. Nath B., *The Johannesburg Conference*, in *Environment, Development and Sustainability*, 2003, pp. 7–39.

HINDELANG, Steffen e Markus Krajewski, *Shifting Paradigms in International Investment Law: More Balanced, Less Isolated, Increasingly Diversified*, Oxford University Press, 2016.

HIRST, Tomas, *What are mega-regional trade agreements?*, in *World Economic Forum*, 2014.

HORN, Henrik, Petros C. Mavroidis e André Sapir, *Beyond the WTO? An Anatomy of EU and US Preferential Trade Agreements*, in *World Economy Vol. 33*, 2010, pp.1565-1588.

HOWSE, Ronald, Donald Regan, *The Product/Process Distinction — An Illusory Basis for Disciplining ‘Unilateralism’ in Trade Policy*, in *European Journal of International Law Vol. 11 No. 2*, 2000, pp. 249–289.

HUFBAUER, Gary Clyde e Jeffrey J. Schott, *NAFTA Revisited: Achievements and Challenges*, Washington, DC, Peterson Institute for International Economics, 2005.

IMF, *Looming Ahead. Five Nobel Prize winners discuss what they each see as the biggest problem facing the global economy of the future*, in *FINANCE & DEVELOPMENT Vol. 51 No. 3*, 2014.

Istituto di studi e analisi economica, *Strumenti per le politiche di sviluppo sostenibile: contabilità, indicatori e acquisti pubblici verdi*, Milano, FrancoAngeli, 2006.

KRÄMER, Ludwig, *Manuale di diritto comunitario per l'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2002. LANZA, Alessandro, *Lo Sviluppo Sostenibile*, Bologna, Società Editrice Il Mulino, 2006.

LEE, Eddy e Marion Jansen, *Trade and employment: Challenges for policy*



*research*, A joint study of the International Labour Office and the Secretariat of the World Trade Organization, 2007.

LESTER, Simon e Bryan Mercurio, *Bilateral and Regional Trade Agreements: Commentary and Analysis*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

LOWE, Vaughan, *Sustainable Development and Unsustainable Arguments*, in Alan Freestone, e David Boyle (a cura di), *International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges*, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 19-37.

MANN, Howard, *NAFTA and the Environment: Lessons for the Future*, in *Tulane Environmental Law Journal Vol. 13 No. 2*, 2000, pp. 387-410.

MANNING, Richard, *Using Indicators to encourage development: lessons from the Millennium Development Goals*, DIIS REPORT, Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 2009.

MARKELL, David L. e John H. Knox, *Greening NAFTA: the North American Commission for Environmental Cooperation*, Stanford, Stanford Law and Politics, 2003.

MAURO, Maria Rosaria, *Gli accordi bilaterali sulla promozione e la protezione degli investimenti*, Torino, G. Giappichelli, 2003.

- *Diritto internazionale dell'economia. Teoria e prassi delle relazioni economiche internazionali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019.

MOSTAFA, Ben, *The Sole Effects Doctrine, Police Powers and Indirect Expropriation under International Law*, in *Australian Journal of International Law Vol. 15*, 2008, p. 267.

NEWCOMBE, Andrew, *Sustainable Development and Investment Treaty Law*, in *Journal of World Investment & Trade Vol. 8*, 2007.

PAPARINSKIS, Martins, *Regulatory Expropriation and Sustainable Development*, in Cordonnier Segger, M. C., M. Gehring e A. Newcombe (a cura

di), *Sustainable Development and World Investment Law*, Olanda, Kluwer Law International, 2011, pp. 301-329.

PEEL, Jacqueline, Rajamani, Lavanya, *The Oxford handbook of international environmental law*, Oxford University Press, 2021.

PICONE, Paolo e Aldo Ligustro, *Diritto dell'organizzazione mondiale del commercio*, Padova, CEDAM, 2002.

RAMLOGAN, Rajendra, *Sustainable Development: Towards a Judicial Interpretation*, Leiden, Boston Nijhoff, 2011.

REGAN, Donald H, *Regulatory Purpose and "Like Products" in Article III:4 of the GATT (with Additional Remarks on Article III:2)*, in Bermann, George e Petros C. Mavroidis (a cura di), *Trade and Human Health and Safety*, New York, Cambridge University Press, 2006, pp. 190-223.

REID, David, *Sustainable Development: An Introductory Guide*, Londra, Earthscan Publications Ltd, 1995.

RENSMANN, Thilo, *Mega-Regional Trade Agreements*, Springer International Publishing, 2017.

RODRÍGUEZ, Enrique Valerdi, *The European Union Free Trade Agreements: Implications for Developing Countries*, Working Paper, Madrid, Real Instituto Elcano, 2009.

RONZITTI, Natalino, *Introduzione al diritto internazionale*. Torino, Giappichelli Editore, 2013.

RUFFOLO, Giorgio, *I Topolini di Rio*, in *La Repubblica* 23 giugno 1992, p. 14.

SALVINI, Gianpaolo, *I Rapporti Nord-Sud*, in *Aggiornamenti Sociali*, 1982, pp.

427-444.

— *Nuovo ordine economico internazionale*, in *Aggiornamenti Sociali*, 1977,  
pp.

427-444.

SAMPSON, Gary P., *The WTO and Sustainable Development*, Hong Kong,  
United Nations University Press, 2005.

SANDS, Philippe, *International Courts and the Application of the Concept of "Sustainable Development"*, in *Max Planck Yearbook of United Nations Law Online*, 1999, pp. 389–405.

SANDS, Philippe, et al., *Principle of International Environmental Law*, New York, Cambridge University Press, 2012.

SARVANANTHAN, Muttukrishna e H.M.P. Sanjeevanie, *Has GSP+ Contributed to Poverty Reduction and Fostered Sustainable Development" in Sri Lanka?*, in *GSP+ and Sri Lanka: Economic, Labour and Human Rights Issues*, Colombo, Centre for Policy Alternatives and Friedrich Ebert Stiftung, 2008, pp. 5-35.

SCHACHERER, Stefanie, *International Investment Law and Sustainable Development: Key cases from the 2010s*, 2018.

SCHREUER, Christoph, *Fair and Equitable Treatment in Arbitral Practice*, in *The Journal of World Investment & Trade Vol. 6 No. 3*, 2005, pp. 358-386.

SCISO, Elena, *Appunti di diritto internazionale dell'Economia*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2017.

STROZZI, Girolamo, *Il diritto dei Trattati*, Torino, G. Giappichelli, 1999.

TITI, Catharine, *Police Powers Doctrine and International Investment Law*, in Fontanelli, Filippo, Andrea Gattini e Attila Tanzi (a cura di), *General Principles of Law and International Investment Arbitration*, Brill Nijhoff, 2018, pp. 323-343.

TREVISAN, Lauren, *The International Court of Justice's Treatment of "Sustainable Development" and Implications for Argentina v. Uruguay*, in

*Sustainable Development Law & Policy*, 2009, p. 40.

UNCTAD, *The Role of Development Banks in Promoting Growth and Sustainable Development in the South*, New York, United Nations Publications, 2016.

VANDEVELDE, Kenneth J., *A Unified Theory of Fair and Equitable Treatment*, in *New York University Journal of International Law and Politics Vol. 43*, 2010, pp. 43-106.

VANDUZER, J Anthony, Penelope Simons e Graham Mayeda, *Integrating Sustainable Development into International Investment Agreements: A Guide for Developing Countries*, 2012.

VIRALLY, Michel, *Le droit international en devenir: Essais écrits au fil des ans*, Genève, Graduate Institute Publications, 1990.

VOIGT, Christina, *Sustainable Development as a Principle of International Law : Resolving Conflicts between Climate Measures and WTO Law*, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 2008.

VRANES, Erich, *Trade and the Environment: Fundamental Issues in International Law, WTO Law, and Legal Theory*, Oxford, Oxford University press, 2009.

WHEELER, David, *Racing to the Bottom? Foreign Investment and Air Pollution in Developing Countries*, in *The Journal of Environment & Development Vol. 10*, 2001, pp. 225-245.

WHITE, Robin C. A., *A New International Economic Order*, in *The International and Comparative Law Quarterly Vol. 24*, 1975, pp. 542-552.

WILSON, John S., Tsunehiro Otsuki e Mirvat Sewadeb, *Saving two in a billion: quantifying the trade effect of European food safety standards on African exports*, in *Food policy Vol. 26*, 2001, pp. 495-514.

ZHU, Ying, *Fair and Equitable Treatment of Foreign Investors in an Era of Sustainable Development*, in *Natural Resources Journal Vol. 58*, 2018, pp. 319-363.